

Alley Oop

#ho detto no.

**VIOLENZA
SULLE DONNE**

LE LEGGI
PER DIFENDERSI

GLI STRUMENTI
PER TUTELARSI

LE RIFORME
ALLO STUDIO

Il Sole
24 ORE



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità*

Alley Oop
#hodettono.

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Tamburini

COORDINAMENTO EDITORIALE

Monica D'Ascenzo

TESTI DI

Chiara Di Cristofaro

Flavia Landolfi

Manuela Perrone

Simona Rossitto

ART DIRECTOR

Francesco Narracci

FOTO DI COPERTINA

Pexels

IMPAGINAZIONE

Area pre-press Il Sole 24 Ore

L'ebook è stato chiuso

in redazione il 7 marzo 2019

Direttore responsabile:

Fabio Tamburini

Proprietario ed Editore:

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Via Monte Rosa, 91

20149 Milano

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati.

*È vietata la riproduzione dei
contenuti presenti su questo prodotto.*

SOMMARIO

PREFAZIONE

di Vincenzo Spadafora

PAG. 4

INTRODUZIONE

di Simona Rossitto

PAG. 8

IN FAMIGLIA




Violenza invisibile: l'arma dell'alienazione parentale contro donne e bambini

di Flavia Landolfi

PAG. 22

I PROGETTI



Per gli uomini maltrattanti percorsi di recupero, anche in carcere

di Manuela Perrone

PAG. 40

LE NORME




Italia promossa per le leggi anti violenza, resta il nodo dell'applicazione

di Simona Rossitto

PAG. 10

NELLE AULE GIUDIZIARIE



Tempi lunghi e sentenze "light": tutela delle donne e scogli giudiziari

di Chiara Di Cristofaro

PAG. 28

LA TESTIMONIANZA



Storia di Arianna: «Ho denunciato gli abusi e lotto per fare la mamma»

di Chiara Di Cristofaro

PAG. 46

DIRITTO DI FAMIGLIA



Il Ddl Pillon: gli effetti sulla lotta alla violenza contro le donne

di F. Landolfi e M. Perrone

PAG. 18

IL GIUDICE SPADARO



Protezione dei minori: quella zona d'ombra in cerca di una legge

di Simona Rossitto

PAG. 34

FONDI E STRATEGIE



Le leggi non bastano, servono anche le risorse e un piano d'azione

di Simona Rossitto

PAG. 52

Risorse, norme certe e reti territoriali contro la violenza sulle donne



di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Non il Pil, non l'avanzo primario e neanche lo spread. Il grado di civiltà e il livello culturale di un Paese si misurano in generale su come esso è in grado di tutelare i diritti delle persone. Purtroppo possiamo dire, e i dati sono lì a dimostrarlo, che ancora dobbiamo percorrere un tratto di strada nella tutela dei diritti delle donne.

Il libro pubblicato dal Sole 24 Ore ci offre l'opportunità di fare una riflessione vera e documentata in merito al fenomeno della violenza sulle donne e i femminicidi e su come lo stiamo affrontando come istituzioni e come cittadini.

La verità è che ormai, da diversi anni, i dati ci dicono che il fenomeno della violenza sulle donne è endemico. Le donne uccise da un uomo, con cui hanno o hanno avuto un rapporto affettivo o familiare, ogni anno superano i 100 casi, portando la media di una donna uccisa ogni tre giorni. Negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, tra queste più del 70% sono state uccise per mano di familiari o congiunti. Numeri da strage che non possono non farci riflettere sull'urgenza di rafforzare le politiche di

prevenzione, protezione e repressione attuate in questi ultimi anni.

In questi mesi ho avuto l'opportunità di riscontrare tutte le problematiche legate alle politiche di contrasto alla violenza di genere. In particolare mi è stato utile confrontarmi con le tante associazioni che da anni lottano senza risparmiare energie per contribuire ad arginare un fenomeno drammatico che nasce da molto lontano, da una cultura fondata sul paternalismo e su stereotipi volgari e anacronistici che purtroppo permangono ancora. Nel nostro Paese il delitto d'onore è stato abolito solo nel 1981 e la legge italiana riconosce nella violenza sessuale un delitto contro la persona solo dal 1996, prima di allora lo stupro era considerato un reato contro la morale pubblica! I diritti delle donne negli anni hanno faticato ad avanzare e purtroppo tuttora faticano ad affermarsi. Spesso la società civile si trova a doversi muovere in perfetta solitudine e con immense difficoltà.



I numeri della violenza contro le donne sono numeri da strage, che non possono non farci riflettere sull'urgenza di rafforzare le politiche di prevenzione, protezione e repressione attuate in questi ultimi anni

Il mondo delle associazioni impegnate nel contrasto della violenza maschile contro le donne mi ha aiutato ad inquadrare le problematiche legate ai processi di erogazione dei fondi destinati ai centri e alle strutture. La procedura di trasferimento dei fondi anti violenza alle Regioni è eccessivamente lenta, fatto che crea non poche difficoltà alle reti territoriali che devono affrontare ogni giorno situazioni spesso drammatiche. Tale questione confido che verrà discussa presto in sede di Commissione interministeriale per la semplificazione, istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di rivedere le procedure amministrative per eliminare quelle rigidità che rendono meno snello il processo di trasferimento delle risorse in diversi ambiti d'intervento dello Stato.

Oggi abbiamo l'opportunità, per la prima volta, di avere un quadro preciso sulla distribuzione territoriale dei centri anti violenza e delle

case rifugio e sui servizi messi da loro a disposizione. Il lavoro di Cnr ed Istat per conto del Dipartimento per le Pari Opportunità ci permetterà finalmente di rispondere a quanto previsto nella Convenzione di Istanbul, potendo così pianificare la spesa pubblica sulla base delle esigenze reali e non più su progetti microscopici e di impatto basso o nullo. In questo modo potremo anche rivedere, come



Le proposte di legge sull'affido condiviso spesso dimenticano il principio dell'interesse del minore e paiono orientate a favorire uno dei due genitori, senza tenere in conto chi è economicamente svantaggiato. Questo per me è inaccettabile

richiesto da associazioni e Regioni in ogni sede, quella riserva del 33% di fondi destinata a nuove strutture, così come previsto nella legge 119/2013 art.5 bis comma 2, mettendola quindi a disposizione per il rafforzamento delle reti territoriali esistenti.

In questi mesi, da quando ho ricevuto la delega alle Pari Opportunità mi sono mosso per dare gambe alla Strategia Nazionale contro la violenza sulle donne, istituendo la Cabina di Regia politica e il Comitato tecnico di confronto tra istituzioni centrali, territoriali e associazioni. Presto tutto questo lavoro si concretizzerà in un Piano Operativo con azioni, risorse economiche, soggetti responsabili e tempi certi. Le risorse del Dipartimento per le Pari Opportunità, oltre alle attività già previste nel Piano anti violenza, verranno impiegate per assicurare un aiuto economico immediato per quelle donne che non essendo autonome rischiano di rimanere silenti in quanto ricattabili. Inoltre, intendo lavorare con le reti territoriali per individuare gli “anelli deboli della catena” al fine di potenziarli, rendendo così l'intero sistema più solido e più credibile agli occhi delle donne che subiscono violenza.

In questi giorni alla Camera è in discussione la legge cosiddetta del Codice rosso una corsia preferenziale immediata affinché la donna che denuncia una violenza subita riceva subito tutela dalla magistratura. Ritengo ci siano i margini per renderla ancora più efficace e in questo

senso confido nei colleghi parlamentari di tutti gli schieramenti molto attenti e sensibili su questo tema.

Attualmente ci sono diversi provvedimenti in discussione nelle Commissioni parlamentari e alcuni di essi provocano dibattiti molto accesi e suscitano preoccupazioni nell'opinione pubblica. In particolare le proposte di legge sull'affido condiviso spesso dimenticano il principio del superiore interesse del minore e paiono piuttosto orientate a favorire uno dei due genitori, senza tenere in debito conto chi è economicamente svantaggiato. Per me questo è inaccettabile, come anche ogni ipotesi di mediazione familiare in caso di violenza. Su tali questioni non ci dovrebbero essere divisioni, pertanto auspico, e mi sto impegnando e mi impegnerò in questo senso senza risparmio, che al termine si raggiunga una soluzione di compromesso accettabile e rispettosa dei diritti di tutti, soprattutto di quelli dei figli.

Un viaggio tra le norme e gli strumenti contro la violenza di genere



di Simona Rossitto

Gli italiani non hanno fiducia negli strumenti di contrasto della violenza contro le donne. Il 71%, secondo i dati di una recente indagine Ipsos, è dis informato sugli strumenti e le misure esistenti. Strumenti che sono considerati inefficaci dal 75 per cento della popolazione.

Ma davvero sulla violenza maschile contro le donne siamo in Italia al punto zero? Che cosa si è fatto e che cosa si può e deve ancora fare per contrastare una piaga che miete in media un femminicidio ogni tre giorni? Quali sono gli strumenti normativi, e non, a disposizione delle donne?

A questi interrogativi cerca di dare una risposta questa pubblicazione nata dal lavoro quotidiano che le autrici di *Alley Oop - Il Sole 24 Ore* fanno sul tema della violenza di genere. Un lavoro che, anche in questa seconda edizione, vede riconfermato il patrocinio del dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio. Dopo aver inquadrato il fenomeno, nella precedente pubblicazione del 25 novembre 2017, dal punto di vista economico, ora lo affrontiamo dal punto di vista normativo. L'obiettivo è capire a che punto è il quadro legislativo italiano a confronto con la Convenzione di Istanbul, ratificata anche dal nostro Paese, che rappresenta il primo strumento internazionale vincolante e crea un

quadro giuridico completo a protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Dall'inchiesta condotta valutando numeri ed esperienze di magistrati, avvocati, associazioni, politici emerge che l'impianto normativo italiano è sostanzialmente sufficiente. Certo, alcune lacune, come la mancanza di coordinamento tra processo civile e penale o la tutela della donna dopo la denuncia, devono essere colmate. Ma sono vuoti che le proposte di legge oggi alla Camera, tra le quali il disegno di legge del governo denominato Codice Rosso, potrebbero contribuire a riempire. Altri disegni di legge al Senato sulla bi-genitorialità perfetta, a partire dal ddl Pillon, sembrano andare invece nella direzione opposta rispetto all'obiettivo di maggior tutela della donna vittima di violenza.

Dal punto di vista normativo, quindi, il quadro è in via di perfezionamento e una iper produzione di leggi non gioverebbe. Il vero nodo, nel nostro Paese consiste nell'applicazione della giustizia, spesso per mancanza di formazione ad hoc di quanti vengono in contatto con le donne vittime di violenza, dagli operatori sanitari, agli avvocati, dalle forze di polizia ai magistrati. Secondo gli ultimi dati del Csm, ad esempio, solo il 31% delle procure ha sezioni o collegi specializzati; nei tribunali la percentuale scende al 17% dei tribunali. È ancora troppo poco, e sulla formazione c'è ancora molta strada da fare, come indicato anche dalle linee guida del Consiglio superiore della magistratura emesse a giugno scorso.

Parallelamente al percorso delle nuove proposte di legge, prosegue intanto l'attuazione del piano strategico anti violenza 2017-2020 promosso dal dipartimento per le Pari Opportunità. Una strategia che, sviluppando i tre pilastri della legge del 2013, cioè prevenzione, punizione dei colpevoli e protezione delle vittime, cerca di dare una risposta strutturale al problema. Non bisogna dimenticare, infatti, che la violenza contro le donne non va affrontata come se fosse un'emergenza, ma serve un approccio a 360 gradi per estirpare un fenomeno che affonda le sue radici nella società patriarcale. Per fare questo bisogna puntare sull'istruzione, a partire dalle scuole primarie, occorre investire in formazione e bisogna offrire sostegno, anche economico, alle donne che vogliono uscire dal tunnel della violenza. Senza dimenticare i percorsi per recuperare gli uomini maltrattanti.



Italia promossa per le leggi anti violenza ma resta il nodo dell'applicazione

ALLA CAMERA 4 PROPOSTE, VERSO TESTO UNICO



di Simona Rossitto

Quattro proposte di legge alla Camera e un piano strategico anti violenza per il triennio 2017-2020 in via di attuazione. Negli ultimi anni l'attenzione per la violenza maschile contro le donne, un fenomeno che miete in media un femminicidio ogni tre giorni, si è innalzata. La bontà del nostro impianto legislativo è riconosciuta unanimemente, anche se ci sono ancora lacune da colmare, tra le quali la mancanza di coordinamento tra processo penale e civile. Sono carenze che potrebbero essere riempite dalle nuove proposte di legge alla Camera che potrebbero anche confluire in un testo unico. Ma c'è chi sottolinea come una sovrapproduzione di norme non serva. Ricordando che le vere pecche sono da rinvenire nell'applicazione della legge, e che c'è già un piano strategico nazionale da implementare. È poi da considerare che i disegni di legge al Senato, come il ddl Pillon, sembrano andare in direzione opposta alla maggior tutela prevista dalle proposte alla Camera. Rischiando di minare la tutela delle vittime di violenza.

Secondo Fabio Roia, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano e tra i maggiori esperti in materia di tutela della donna, «in Italia, seppure con qualche dettaglio da migliorare, abbiamo una buona serie di leggi, il problema sorge talvolta nell'applicazione degli istituti previ-



Per il giudice Fabio Roia, tra i massimi esperti della materia, nel nostro Paese «seppure con qualche dettaglio da migliorare abbiamo una buona serie di leggi, il problema talvolta sorge nell'applicazione di alcuni istituti»

sti». «Il quadro normativo – gli fa eco Titti Carrano, avvocatessa ed ex presidente della rete di centri anti violenza D.i.Re – può astrattamente considerarsi idoneo: ci sono aspetti che possono essere perfezionati, ma è sufficiente». Anche governo e politica sono sulla stessa linea. «Abbiamo – spiega Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla Giustizia - un buon impianto che deve essere reso ancora più avanzato ed è ciò che ci proponiamo di fare con la proposta di legge (*il Codice rosso, ndr*) ora al vaglio del Parlamento volta a garantire l'immediata instaurazione del procedimento penale, al fine di assicurare una corsia preferenziale a questa tipologia di reati». Per Lucia Annibali, in passato vittima di violenza e oggi deputata che ha presentato una sua proposta di legge, «sul piano normativo c'è stato già un grande lavoro, non siamo al punto zero, il problema è l'applicazione». Secondo Simona Lanzoni, vice-

presidente di Fondazione Pangea e promotrice della rete per l'empowerment e l'auto mutuo aiuto Reama, «l'implementazione delle leggi rimane il grande tema. Da un lato a causa di una giustizia farragginosa a prescindere dal tema trattato, dall'altro perché chi lavora nella giustizia e chi vi collabora, sia donne che uomini, non sempre sono scevri dagli stereotipi conservatori e non conoscono a sufficienza il fenomeno della violenza maschile sulle donne». Le problematiche nell'applicazione delle norme sono sottolineate anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per



Secondo la sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo di Strasburgo, non è sufficiente che i meccanismi di tutela del diritto italiano funzionino in teoria. Occorre che funzionino soprattutto in pratica

non aver protetto una 15enne con problemi di droga e disturbi psichici, caduta vittima di una rete di prostituzione. «L'obbligo dello Stato rispetto all'articolo 3 della Convenzione –dice la Corte- non può considerarsi soddisfatto se i meccanismi di tutela previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: occorre soprattutto che essi funzionino effettivamente in pratica».

I centri anti violenza: cambiare la distribuzione delle risorse

A dare una cornice internazionale al fenomeno della violenza di genere ci ha pensato la Convenzione di Istanbul del 2011 che il nostro Paese ha successivamente ratificato. Nel 2013 l'Italia ha dato una risposta alle prescrizioni della Convenzione emanando la legge numero 119, più nota come legge anti femminicidio. Una pietra miliare nella lotta alla violenza di genere che arricchisce il codice di aggravanti e amplia le misure a tutela delle vittime. Il testo, tra l'altro, prevede risorse per finanziare un piano d'azione anti violenza e la rete di case rifugio. Si tratta di un aspetto fondamentale visto che, senza risorse, non si può agire a livello di formazione e prevenzione, di finanziamento alle strutture e di iniziative specifiche per gli uomini violenti. Su questo fronte i centri anti violenza preferirebbero una diversa distribuzione dei finanziamenti. Ad esempio Lella Palladino, attuale presidente di D.i.Re, chiede un cambiamento nella legge 119 che destina il 33% delle risorse a nuovi centri: «Le strutture esistenti continuano a chiudere, non abbiamo bisogno di nuovi centri, dobbiamo sostenere quelli che ci sono». Problematiche condivise dal nuovo governo. Una volta completata la ricognizione dei dati sui centri anti violenza che stanno portando avanti Istat e Cnr, il sottosegretario alla presi-

denza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, come già annunciato, avrà tutti gli strumenti per valutare l'avvio di un iter di modifica delle norme in questione.

Processo civile e penale non dialogano tra loro

Tra i miglioramenti da apportare in campo legislativo, sul versante civile, c'è l'inserimento della violenza come causa di esclusione dell'affido condiviso e di decadenza della responsabilità genitoriale, come spiega l'avvocata Carrano. Su quello penale va accresciuta la tutela della donna dopo la denuncia. In molti poi puntano il dito sulla mancanza di collegamento tra processo civile e penale nel caso della violenza. Lo stesso Csm inserisce il "dialogo" tra procedimenti e giudici nel novero degli aspetti da migliorare. Allo stesso modo la relazione della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del 2017 sottolinea come uno dei problemi da risolvere sia proprio «la pluralità dei procedimenti giudiziari (civile, penale e tribunale dei minorenni)». Andrea Catizone, avvocatessa familiarista, a questo proposito lancia la proposta di istituire un tutor, sul modello anglosassone che metta in relazione tribunale penale, civile e tribunale per i minori.

Per il giudice Roia sarebbe auspicabile un'authority ad hoc

Le quattro proposte alla Camera, che puntano a colmare le carenze di legge, potrebbero confluire, come da prassi, in un testo unico. Ma vediamo una per una. C'è il ddl del governo, noto come Codice rosso, che prevede cor-



Sul fronte civile occorre inserire la violenza come causa di esclusione dell'affido condiviso, sul versante penale bisogna aumentare la tutela delle donne dopo che hanno presentato la denuncia

sie preferenziali per le indagini e formazione obbligatoria delle forze dell'ordine, che saranno tenute a comunicare al magistrato le notizie di reato immediatamente. La proposta legislativa Bartolozzi, Carfagna, Prestigiacomo (Forza Italia) è finalizzata a rendere più rapida l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. «Puntiamo - spiega Mara Carfagna - a rafforzare gli obblighi di comunicazione alla vittima in caso di scarcerazione del presunto colpevole, a estendere l'utilizzo del braccialetto elettronico sui cui crediamo debbano essere fatti ulteriori investimenti». La proposta di Annibaldi (Pd) si concentra sul dopo sentenza, ad esempio sulla comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione del colpevole e di cessazione delle misure di sicurezza detentive, sempre necessarie e non a richiesta, a maggiore tutela

della vittima. Contempla poi interventi nei confronti degli uomini violenti nella fase di esecuzione della pena. «Gli autori di questi reati - spiega Annibaldi - non riconoscono il disvalore della propria condotta. Per questo è importante lavorare sulla personalità e sulla loro pericolosità sociale. Inoltre è importante che la pena venga scontata e vissuta in modo consapevole e reale, eliminando benefici automatici». Ad ampio spettro è la proposta di cui è prima firmataria Stefania Ascari (M5S) che contiene previsioni nel campo



Il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi: «Quanto ai disegni di legge deciderà la commissione se adottare il Codice rosso o un testo allargato, sul tema c'è la massima apertura al dialogo e alle proposte in campo»

della prevenzione, dall'osservatorio ad hoc ai corsi di formazione nelle scuole delle forze di polizia. Last but not least, inserisce l'arresto in flagranza differito nelle 48 ore che consentirebbe alle forze di polizia di operare in maniera efficace considerando che, quando si arriva nel luogo dov'è la vittima, spesso il maltrattante si è già allontanato.

Quanto all'esame dei ddl alla Camera, «l'adozione di un testo unico - afferma Ferraresi - è di fatto uno step necessario nella discussione di due o più proposte di legge. Deciderà la commissione Giustizia se adottare come testo base il Codice rosso oppure un testo allargato, in ogni caso su questo tema c'è massima apertura al dialogo e alle proposte». La linea del governo è condivisa dall'opposizione: «Spero - dice Carfagna - che si possa arrivare a un testo unico visto che le nostre proposte sono migliorative. Mi auguro che nessuno nella maggioranza pensi di usare questo testo come una "bandierina": sarebbe un danno fatto non alle opposizioni, ma alle donne vittime».

Guardando al merito, secondo il giudice Roia, «i ddl sono molto interessanti. Ce n'è uno, quello Ascari, che racchiude anche le linee principali del Codice Rosso. Vengono introdotti istituti fondamentali» come la possibilità dell'arresto in flagranza differito nelle 48 ore. Roia loda poi l'inserimento «dell'obbligo per il giudice penale di trasmettere al giudice della separazione tutti gli atti» e la previsione di un osservatorio permanente. A questo proposito, il giudice lancia l'idea di un'authority, un organismo terzo indipendente per supervisionare le politiche soprattutto di prevenzione primaria.

Se la Camera va in una direzione di maggior tutela, al Senato ci sono proposte legislative che, pur trattando temi diversi, finiscono per incidere sulla

violenza contro le donne. Ad esempio l'alienazione genitoriale prevista dal ddl Pillon (Lega) mal si concilia con i casi di violenza domestica. Secondo Vittoria Tola, presidente dell'associazione Udi, «i ddl alla Camera sembrano ignorare quelli al Senato. I primi inseriscono delle tutele in più, i secondi si sostanziano in un meccanismo di colpevolizzazione/punizione delle donne. Tutti non prendono in considerazione il piano strategico nazionale, le linee guida della sanità, quelle del Csm».

Il dipartimento: «Bene proposte di legge ma non dimenticare il piano»

L'obiettivo di arrivare alla Camera a un testo unico in materia di violenza trova d'accordo anche Alessandra Ponari, capo del dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio. La dirigente coglie l'occasione per ricordare la centralità del piano strategico nazionale del governo, contenente tante delle tutele e delle azioni previste nei ddl, che punta a un approccio strutturale al problema. Nei lavori in corso per l'attuazione del piano sono coinvolti tutti gli attori in campo, dalle amministrazioni ai ministeri, dagli operatori della giustizia a quelli della sanità, dalle forze di polizia alle strutture anti violenza. «Per ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo di tutte le risorse, umane e finanziarie, a disposizione, occorre evitare la frammentazione e le divisioni. Bisognerebbe – afferma Ponari – considerare che c'è un piano strategico, approvato nel 2017, strategia che questo governo ha rite-



«Nel 2017 è stato approvato un piano strategico nazionale anti violenza, questo governo lo sta portando avanti, cercando di conferire operatività e concretezza». Lo dice Alessandra Ponari, capo del dipartimento Pari opportunità

nuto di portare avanti, cercando di conferire operatività e concretezza e di vedere, azione per azione, quali sono le decisioni migliori da intraprendere». Ad esempio, le funzioni dell'Osservatorio ad hoc, tra le previsioni contenute nelle proposte legislative, «possono essere già assolte dal Comitato tecnico coordinato dal Dipartimento, dove ci sono tutte le anime del piano strategico». Quanto alla coesistenza di proposte di legge e piano, secondo il sottosegretario Ferraresi, i due strumenti «vanno nella medesima direzione e si completano e integrano a vicenda, come nel caso della formazione degli operatori che viene promossa da ciascun ministero interessato e riveste, per tutti, una decisiva importanza: nello specifico il ministero dell'Interno, quello della salute e quello della giustizia».



Il ddl Pillon insegue la bigenitorialità a rischio di oscurare la violenza domestica

I PERICOLI PER LE DONNE VITTIME E I MINORI



di Flavia Landolfi e Manuela Perrone

Riforma dell'affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Il disegno di legge presentato dal senatore leghista Simone Pillon, all'esame della commissione Giustizia di Palazzo Madama, punta a rivoluzionare il diritto di famiglia del 1975 già modificato nell'impianto con la legge 54/2006 che in Italia ha introdotto l'affidamento condiviso. Ventiquattro articoli che sin dal deposito in Senato hanno sollevato un coro di proteste e un ampio dibattito nel Paese, nonché la levata di scudi di insigni giuristi con un lungo curriculum nel diritto di famiglia. Convinti, come le opposizioni di Pd, Leu, Forza Italia e +Europa e le associazioni delle donne, che il provvedimento non sia emendabile ma vada proprio ritirato.

Pillon, nel presentare il ddl, ha citato il contratto di Governo M5s-Lega dove in nuce era già delineata la cornice del nuovo testo. «Nell'ambito di una rivisitazione dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli - recita l'accordo - l'interesse materiale e morale del figlio minore non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole». E quindi «sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corre-



Fin dal deposito al Senato i 24 articoli del disegno di legge Pillon hanno suscitato la levata di scudi di opposizioni, insigni giuristi, associazioni delle donne. Per il senatore leghista «occorre autentico equilibrio tra le figure genitoriali»

sponsione di un assegno di sostentamento e valutando l'introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell'alienazione parentale». Eccoli, i pilastri della riforma. «Vogliamo accompagnare questa delicata materia verso una progressiva degiurisdizionalizzazione - ha spiegato Pillon ai senatori - rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli e lasciando ai giudici il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo».

Da qui l'insistenza sulla mediazione familiare che diventa obbligatoria per almeno sei mesi. Un punto che ha suscitato polemiche per l'appartenenza dello stesso Pillon alla categoria dei mediatori. Saranno loro ad assistere i coniugi nella stesura di un piano genitoriale. Si tratta di un programma det-

tagliato sulla situazione del bambino e sulle proposte su mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale che va presentato al giudice in caso di separazione conflittuale. Qualora non vi sia accordo sull'esecuzione del piano entra in scena un'altra figura terza, quella del coordinatore genitoriale, per provare a gestire le controversie in via extragiudiziale. Ma non finisce qui, perché lo stesso Pillon chiama in causa anche i nonni, «che potranno intervenire e far sentire la loro voce con interventi *ad adiuvandum* e che siano propositivi e che tutelino il diritto dei minori a intrattenere rapporti signifi-



Per Lella Palladino, presidente dell'associazione D.i.Re, «nei casi di violenza è impraticabile l'affido congiunto e le ricerche dicono che non è consigliabile neanche la mediazione. Bisogna tutelare le vittime che sono anche i minori»

cativi con i propri ascendenti».

I rapporti paritari con madre e padre, quasi a qualunque costo, sono il cuore del provvedimento. All'articolo 11 si insegue l'obiettivo di una rigida spartizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore stabilendo in ogni caso «non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre». È vero che la norma esclude da questa previsione i casi di violenza e abuso, ma solo in caso di «comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute del minore». In molti hanno letto in questo inciso un chiaro riferimento a casi arrivati al terzo grado di giudizio, ignorando così tanto gli studi che segnalano l'enorme sommerso della violenza domestica (circa il 90% delle donne non denuncia, neanche al momento della separazione), quanto i tempi biblici della giustizia italiana. Ma c'è di più, perché il successivo articolo 12 si spinge a prevedere che il giudice, anche nel caso di un affidamento esclusivo reso ormai residuale, debba sempre «garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori con il genitore non affidatario». Un «baco» segnalato dall'associazione Di.re (Donne in rete contro la violenza). «Nei casi di violenza è impraticabile l'affido congiunto - ha tuonato Lella Palladino, presidente dell'associazione - e le ricerche ci dicono che non è consigliabile neanche la mediazione. Bisogna tutelare le vittime che sono anche i minori, spettatori essi stessi della violenza». Per i minori il ddl stabilisce il doppio domicilio, senza modificare l'ordinamento di stato civile. Di «bambini come pacchi», anche a proposito di quest'obbligo, ha parlato l'ex

giudice costituzionale Fernanda Contri, affermando che «la mancata attenzione al minore come soggetto di diritto inficia tutto il disegno di legge, che sembra preoccuparsi di riorganizzare la vita di padre e madre, peraltro non perfettamente, senza occuparsi dei figli».

È sempre l'articolo 11 a introdurre l'affidamento diretto, prevedendo che il piano genitoriale attribuisca a ogni genitore «specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito». Sparisce, in sintesi, l'assegno di mantenimento. «Una soluzione fortemente penalizzante non solo per il genitore più debole, ma anche per il bambino, il quale verrà costretto a due menage in relazione alle possibilità economiche dell'uno e dell'altro genitore», ha commentato tra gli altri Maria Gabriella Luccioli, prima donna presidente di sezione in Cassazione. Genitore più debole che, stando ai dati sulla situazione economica del Paese (il tasso di occupazione femminile è ancora inchiodato al 49%, fanalino di coda nella Ue), è la madre. Lo ha ricordato in audizione al Senato Linda Laura Sabbadini, statistica sociale all'Istat: l'indicatore di povertà assoluta è più alto di 4 punti percentuali rispetto agli uomini e quello di rischio di povertà ed esclusione sociale europeo lo è di ben 11 punti. «Inoltre - ha aggiunto Luccioli - è da notare che se uno dei genitori non adempie ai suoi obblighi, l'altro non avrà un titolo da azionare direttamente nei suoi confronti, ma dovrà provvedere a far fronte alla totalità delle spese, salvo



Nel ddl sparisce l'assegno di mantenimento. Per Maria Gabriella Luccioli, prima donna presidente di sezione in Cassazione, «è una situazione fortemente penalizzante non solo per il genitore più debole ma anche per il bambino»

reclamare con apposito giudizio il rimborso della quota gravante sull'altro».

Insieme all'assegno viene meno anche l'assegnazione dell'abitazione. È l'articolo 14 a prevederlo quando dispone che «non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Si pensi a tutti quei casi in cui la madre è casalinga e non ha reddito proprio: come potrebbe far fronte alle spese di una nuova abitazione, anche per i figli, e del mantenimento diretto?

Da anni alcune associazioni dei padri separati che hanno animato lo spirito del provvedimento oggi al Senato e che ora lo sostengono con forza, la-

mentano una sperequazione di trattamento da parte dei tribunali. «È vero che in certi casi i padri sono bistrattati - ha detto ad Alley Oop Francesca King, avvocatessa esperta di diritto di famiglia e minorile - ma non bisogna fare l'errore al contrario e creare una disparità per le mamme».

L'aspetto di fondo che emerge dall'intera impostazione del provvedimento, come ha sottolineato Fabio Roia, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano e voce tra le più autorevoli nel panorama del



Secondo il giudice Fabio Roia, dall'impostazione del provvedimento emerge una manifesta sfiducia verso i giudici che devono applicare le norme. «Non è possibile codificare un unico intervento del giudice laddove c'è crisi familiare»

contrasto alla violenza di genere, è la «manifesta sfiducia nei confronti dei giudici che devono applicare le norme e quindi devono leggere le singole vicende familiari». Secondo Roia «non è possibile codificare un unico intervento da parte del giudice laddove c'è una crisi nella relazione familiare: ogni crisi ha una sua connotazione, ogni rapporto ha una sua particolarità che deve essere analizzata, valutata e decisa dal singolo giudice». Il magistrato ha evidenziato anche un rischio di illegittimità costituzionale del ddl. «Basti pensare - ha detto - alle convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese che in forza dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione sono a tutti gli effetti leggi dello Stato. Ci può essere quindi un conflitto con l'articolo 117 per alcuni principi del ddl Pillon in palese contrasto con alcune convenzioni. Penso a quella di New York e di Istanbul che pongono al centro della contesa tra adulti l'interesse del bambino. E che pongono i genitori sul piano di una responsabilità che deve essere esercitata ma sempre nell'interesse del minore». Secondo Roia «non esiste un diritto a essere padre o madre a prescindere dal diritto del minore. Ma c'è un diritto a essere padri e madri sempre mettendo al primo posto il benessere del proprio figlio. L'impianto del disegno di legge sconfessa questa impostazione».

Per rafforzare la bigenitorialità il ddl Pillon prevede inoltre il riconoscimento per legge della cosiddetta alienazione parentale ravvisata nella condotta del genitore che «ostacoli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Questa fattispecie nel ddl viene equiparata ai casi di abuso e di violenza familiare e rientra nell'am-

bito di applicazione dell'articolo 342-bis del Codice civile che disciplina gli ordini di protezione, come anche l'allontanamento dalla casa familiare. Non solo. Il testo si spinge fino a introdurre un nuovo comma al Codice, il 342-quater, che assegna al giudice la facoltà di sospendere la responsabilità genitoriale, invertire il collocamento del minore o addirittura trasferirlo in una «struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore». Tutti gli interventi sono applicabili «anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi». Il pericolo segnalato dai centri anti violenza è che l'arma dell'alienazione venga usata per tappare la bocca alle donne con la minaccia di sottrarre loro i figli e per ribaltare le responsabilità nei tribunali civili e dei minori quando i padri vengono denunciati per i reati di violenze, maltrattamenti e abusi.

Contro il disegno di legge si sono mobilitati comitati e associazioni, nonché alcuni Comuni, tra cui Padova, Torino, Pisa e Roma, che hanno approvato mozioni per il ritiro del provvedimento. Pillon, noto alle cronache per le sue posizioni contro aborto, divorzio e unioni civili, difende il provvedimento ma apre alle modifiche: «Se vogliamo emendare o migliorare il testo, non c'è nessuna preclusione». La Lega è con lui. Mentre i Cinque Stelle sono spac-



Pillon ha aperto a modifiche, la Lega lo appoggia, i Cinque Stelle sono spaccati. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, «è nostro dovere rivedere il provvedimento, non tiene conto di una serie di cose»

cati. Cinque senatori pentastellati hanno firmato il ddl, insieme a Pillon e altri tre colleghi leghisti. Ma la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, ha sollevato forti perplessità per la rigidità delle previsioni e per la sottovalutazione della violenza domestica. Lo stesso sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, ha criticato il provvedimento affermando che «è nostro dovere rivederlo» perché «non tiene conto di tutta una serie di cose, come può essere il caso dei minori maltrattati, per cui è un disegno di legge che di fatto è come se dividesse il bambino in due parti uguali, come se fosse un oggetto».

Il destino del testo, la cui discussione generale in commissione sarà avviata il 19 marzo, è ora appeso ai numeri della maggioranza a Palazzo Madama.



La violenza invisibile: l'arma dell'alienazione parentale contro donne e bambini

UNA SINDROME CHE NON ESISTE NEI MANUALI



di Flavia Landolfi

C'è un'altra violenza che si consuma sulla pelle di donne e bambini: subdola, strisciante, non codificata nel vocabolario comune degli abusi di genere. Sconosciuta ai non addetti ai lavori è in grado di isolare le donne che ne sono vittima, relegandole in un inferno di perizie, carte, ricorsi. "Rivittimizzandole", come si dice in gergo: e quindi rispondendo alla violenza con altra violenza. Stiamo parlando della Pas (Parental alienation syndrome), che è stata importata negli anni '90 da oltreoceano. Il teorico della Pas era Richard Gardner, un medico americano che iniziò a scriverne nel 1985, insieme ad alcuni articoli per i quali fu accusato, per altro, di sostenere la pedofilia.

Si tratta di una teoria che inquadra il rifiuto dei bambini nei confronti di un genitore in una vera e propria malattia psichiatrica o disturbo relazionale, che sarebbe frutto di un lavaggio del cervello da parte dell'altro genitore, spesso la madre in quanto genitore collocatario, affetta anche lei dalla stessa patologia, dallo stesso disturbo. Le conseguenze sono facilmente intuibili: madri e figli diventano casi psichiatrici da trattare e le loro affermazioni nei tribunali del tutto inattendibili. Se poi il contesto è quello della violenza familiare, come spesso accade nei casi di diagnosi di alienazione, il paradosso



Secondo i teorici della Pas il rifiuto dei bambini verso un genitore è una vera e propria malattia psichiatrica che sarebbe frutto di un lavaggio del cervello da parte dell'altro genitore, spesso la madre in quanto genitore collocatario

è ancor più pericoloso: la donna che all'interno delle pareti domestiche abbia subito abusi e maltrattamenti sarà scoraggiata dal denunciare dietro il timore di essere dichiarata manipolante con conseguente perdita della custodia dei bambini. Un ribaltamento della violenza, insomma, in cui la vittima diventa carnefice e viceversa.

«Spesso si tratta di separazioni che fanno seguito a un periodo più o meno lungo di violenza in famiglia - spiega Andrea Mazzeo, psichiatra ed esperto di questa teoria - violenza del marito verso la moglie e i figli, violenza assistita nei confronti dei figli o di abusi sessuali del padre sui figli. E quindi in questi casi non esiste nessuna campagna denigratoria di un genitore nei confronti dell'altro ma viene spacciata per denigrazione quella che è la realtà dei fatti denunciata dalle vittime: la violenza».

L'alienazione parentale in Italia è stata più volte oggetto di pronunce e prese di posizione, anche da parte della giurisprudenza. Tra le più clamorose una sentenza, nel 2013, della Cassazione che ha sconfessato la dignità scientifica della sindrome. Ancora prima la netta presa di distanza del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità.

Tra sostenitori e oppositori, favorevoli e contrari, l'alienazione si è fatta strada intanto nei tribunali italiani: non di rado - ma una casistica ufficiale non esiste - vengono presentate consulenze tecniche di ufficio (Ctu) in cui si



Una casistica ufficiale non esiste, ma non di rado nei tribunali italiani vengono presentate consulenze tecniche di ufficio in cui si “diagnostica” una malattia che non ha mai trovato spazio nel Dsm, la bibbia delle patologie psichiatriche

“diagnostica” una malattia che a oggi non ha mai trovato spazio nel Dsm, la bibbia mondiale delle patologie psichiatriche. Tant'è che da vera e propria patologia, la Pas ultimamente è stata ridimensionata a disturbo relazionale: un cambio di etichetta che però non modifica la sostanza.

Ultimo atto, il ddl Pillon che riconosce e codifica la manipolazione di un genitore ai danni dell'altro stabilendo che gli ordini di protezione possano essere adottati dal giudice «anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi». Il testo del provvedimento integra poi i contenuti degli ordini di protezione e prevede «l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata per il pieno recupero della bigenitorialità del minore». La lettera del provvedimento è chiara: basta il solo rifiuto del minore a frequentare uno dei genitori per far scattare potenzialmente un ordine di protezione con l'affidamento all'altro genitore o peggio il collocamento del bambino in una casa famiglia dove sarà sottoposto a un «programma per il pieno recupero della bigenitorialità». Il provvedimento prevede l'esclusione della frequentazione paritetica in caso di violenza, ma testualmente nei casi in cui vi sia «comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore» che a detta di giuristi ed esperti altro non è che una denuncia passata al vaglio del terzo grado di giudizio.

«Con questa riforma - ha detto Patrizia Romito, docente di Psicologia sociale all'università di Trieste ed esperta di violenza sulle donne - si paralizzerebbero le donne che cercano di proteggere i loro figli e figlie da un padre abusante, che si tratti di maltrattamenti psicologici, trascuratezza o violenza sessuale». E aggiunge: «Se i periti o i giudici aderiscono a questa credenza non ci sono vie di uscita: se la madre tace il minore non viene protetto e gli abusi continueranno; se parla, denuncia, insiste, sarà considerata alienante e sarà punita togliendole l'affidamento condiviso o addirittura il diritto di visita». Secondo Romito «questa è la perversità dell'alienazione parentale: se si accetta il modello, non è più possibile smentirlo».

All'alienazione parentale Andrea Coffari, avvocato toscano, ha dedicato un libro ("Romper il silenzio", Laurana editore), frutto di anni di studio e di esperienza sul campo in tribunale. «Un bambino - spiega - viene considerato alienato secondo le teorie di un apologeta della pedofilia, Richard Gardner, per il fatto di denunciare violenze e di rifiutare il genitore che esercita quelle violenze: quel bambino secondo il ddl Pillon viene sottratto al genitore protettivo e portato in una struttura: fine della storia. Ma se il padre verrà poi condannato per le violenze, per le mostruosità che ha compiuto ai danni di suo figlio, di questo non importa niente a nessuno, perché fino a quel momento, fino alla sentenza irrevocabile quel bambino dovrà



Fior di giuristi sono scesi in campo contro la codificazione dell'alienazione parentale. A cominciare dal magistrato anti-violenza Fabio Roia che la liquida come «una falsa sindrome» che a oggi non ha avuto riconoscimento scientifico

per forza vedere, frequentare, avere a che fare con quel genitore. E quando anche quel padre, chiamiamolo così, venisse condannato potrà, secondo il ddl Pillon, comunque frequentare suo figlio. Questo dice il ddl negli articoli 11, 12, 17 e 18».

A scendere in campo contro l'alienazione parentale e la sua codificazione nel ddl Pillon ci sono anche alcuni giuristi. A cominciare da Fabio Roia, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano. Che liquida l'alienazione come «una falsa sindrome». Dice Roia: «Sotto il profilo di patologia non ha avuto nessun tipo di riconoscimento scientifico perché non è mai stata inclusa nei manuali delle malattie psichiatriche che è il Dsm. E quindi non ha ottenuto una validazione». Secondo il magi-

strato, «questo atteggiamento può esistere ma non è un fenomeno. Noi non abbiamo dati di accertamento su una proliferazione di massa di queste manipolazioni. Mi spiego: la violenza contro le donne è un fenomeno perché tutti i dati nazionali, internazionali, europei, giudiziari e di analisi Istat ci dicono che normalmente nei procedimenti penali per violenza la donna è vittima nel 90% dei casi. L'alienazione parentale, al contrario, può esistere ma si tratta di singole vicende che possono essere analizzate e



Già la Convenzione di Istanbul prevede che gli Stati si impegnino a mettere in campo le misure necessarie a garantire che gli episodi di violenza siano presi in considerazione quando si determinano i diritti di custodia o di visita dei figli

risolte dai tribunali. Non si tratta certamente di un fenomeno». E aggiunge: «Quando un bambino si rifiuta di vedere un genitore, penso ai casi di violenza domestica, potrebbe legittimamente non volerlo frequentare a seguito di traumi innescati dai comportamenti violenti di quel genitore. E invece spesso si dice che quel bambino è stato alienato dalla madre». Roia mette il dito nella piaga di una macchina giudiziaria che spesso, in caso di violenza domestica, soffre di strabismo: giudice penale e giudice della separazione viaggiano troppo spesso su binari paralleli, ignorando ciascuno cosa fa - o dice - l'altro. Una voragine nella tutela delle vittime di violenza, donne e bambini che al giudice chiedono protezione dagli abusi. Su tutti i piani, a tutti i livelli. E sulla quale nel maggio scorso è intervenuto persino il Csm con una direttiva importantissima. «Spesso – recita il documento di Palazzo dei Marescialli – gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affidamento condiviso del minore in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale».

A sancire la protezione delle vittime di violenza di genere anche dai casami del diritto di famiglia e in particolare dall'inseguimento a tutti i costi del diritto alla bigenitorialità ci ha pensato, tra l'altro, la Convenzione di Istanbul, recepita con legge dello Stato nel 2013. All'articolo 31 gli Stati si impegnano a mettere in atto «misure legislative o di altro tipo necessarie per ga-

rantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza». La Convenzione stabilisce anche che «l'esercizio del diritto di visita o di custodia dei figli non debba compromettere i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini».

Tra le voci contrarie alla ricetta Pillon contro l'alienazione parentale, ma più in generale al proliferare delle diagnosi di Pas nei tribunali, c'è anche una giudice di primo piano. È Gabriella Luccioli, già prima presidente di sezione in Cassazione e autrice di una sentenza che nel 2013 ha fatto clamore per aver giuridicamente sconfessato la Pas. «La comunità scientifica - dice in un'intervista ad Alley Oop pubblicata nell'ottobre scorso - tende ad escludere che la cosiddetta Pas sia qualificabile come malattia psichiatrica. La mancanza di certezze al riguardo ha indotto la giurisprudenza ad assumere decisioni molto prudenti sul punto. Nel testo del ddl non si fa esplicito riferimento alla sindrome di alienazione parentale, ma nella relazione illustrativa se ne parla espressamente. A fronte di atteggiamenti dei figli che rifiutano di avere rapporti con uno dei genitori il disegno di legge offre una soluzione standardizzata, prevedendo che il giudice possa adottare ordini di protezione, limitare o sospendere la responsabilità genitoriale dell'altro, persino disporre il collocamento provvisorio dei minori in una apposita struttura specializzata,



Federico Barakat è stato ucciso a 9 anni dal padre durante un incontro protetto. La madre del piccolo si era opposta a quegli incontri perché pericolosi per la vita del bambino. Non è stata ascoltata: su di lei pendeva una diagnosi di alienazione

così riconducendo in via automatica quel rifiuto all'ambito perverso della alienazione parentale».

In Italia morire di alienazione parentale si può. È successo al piccolo Federico Barakat ucciso a 9 anni dal padre durante un incontro protetto. La madre, Antonella Penati, si era opposta a quegli incontri, denunciando la pericolosità della figura paterna. Non è stata ascoltata: su di lei pendeva una diagnosi di alienazione parentale e la certezza che fosse una madre iperprotettiva. Penati ora reclama giustizia e dopo una sentenza di assoluzione nei confronti dei responsabili arrivata dai tribunali italiani, prosegue la sua battaglia davanti alla Corte europea di Strasburgo. In nome di Federico, contro l'alienazione e nella speranza che quell'incubo non si ripeta più per tutti gli altri bambini.



Tempi lunghi e sentenze “light”: gli ostacoli giudiziari alla tutela delle donne

IN AULA TROPPO SPESSO LE VITTIME SONO SOLE



di Chiara Di Cristofaro

Le norme ci sono e sarebbero efficaci. Quello che non funziona è la loro applicazione. È questa la posizione di legali, magistrati, associazioni ed esperti sull'impianto normativo dei casi di violenza di genere e violenza domestica. Un'applicazione troppo spesso carente, non puntuale, che ha gravissime conseguenze sulla vita delle vittime. Ritardi nelle indagini, poca consapevolezza delle dinamiche insite nel circolo della violenza contro le donne, scarsa formazione, vittime che dopo la denuncia non sono messe in una situazione di sicurezza o non sono seguite nel corso dell'iter, sentenze che minimizzano: sono queste le situazioni che mettono a rischio la vittima.

Cosa succede in aula? L'analisi e le raccomandazioni del Csm

Ad affrontare il problema dell'applicazione delle norme nei procedimenti per i casi di violenza di genere è intervenuto il Consiglio superiore della magistratura (Csm): con una importante risoluzione del 9 maggio 2018 ha dettato linee guida precise sull'organizzazione degli uffici giudiziari e le buone prassi per la trattazione dei procedimenti in questo ambito. Il punto di partenza è stata un'indagine sui tribunali e sulle procure: un monitoraggio durato un anno finalizzato a capire quale e se ci sia una specializzazione in materia, organizzazioni ad hoc per trattare i casi di violenza di genere, protocolli in-



Dopo un'indagine durata un anno sul funzionamento di tribunali e procure, il Csm ha dettato linee guida precise e dettagliate sull'organizzazione degli uffici giudiziari e le buone prassi per i procedimenti nei casi di violenza di genere

terni e direttive sui tempi di trattazione, anche con riferimenti ai rapporti con la polizia giudiziaria. I risultati mostrano una forte disomogeneità: più avanzata la situazione delle procure, meno quella dei tribunali, con eccezioni di rilievo come quella di Milano. Solo qualche numero: il 31% delle procure ha sezioni o collegi specializzati contro il 17% dei tribunali, mentre nell'80% degli uffici inquirenti ci sono gruppi di lavoro dedicati. Nel 19% delle procure (e solo nell'8% dei tribunali) sono stati configurati criteri di valutazione del rischio per prevenire la recidiva o l'escalation della violenza. Sul fronte della durata dei procedimenti, siamo a 2 anni e mezzo in media nei tribunali e un anno nelle procure. Le sentenze di condanna rappresentano il 55% del totale. Alla luce di tutti i dati raccolti, le linee guida del Csm dettano il corretto *modus operandi* sia degli uffici inquirenti che giudicanti, sottolineando la necessità

di competenze non solo giuridiche, con particolare attenzione alla formazione. Inoltre, la delibera mette in evidenza – richiamando anche la Convenzione di Istanbul - che i casi di violenza di genere dovranno essere presi in carico in via prioritaria, per assicurare una trattazione celere, oltre a sottolineare la complessità del fenomeno, raccomandando che venga affrontato su molteplici piani, complementari a quello giurisdizionale che, se isolato, rischia di essere non risolutivo. Dice il Csm: «L'esperienza giudiziaria e i drammatici resoconti della cronaca dimostrano che un efficace contrasto al fenomeno è



Secondo il Csm «un efficace contrasto al fenomeno è possibile solo attraverso la responsabilizzazione di tutti gli attori, istituzionali e non, per svelare le forme sommerse di violenza, valutare i rischi, sostenere e proteggere le vittime»

possibile solo attraverso la responsabilizzazione di tutti gli altri attori, istituzionali e non, in grado di contribuire a svelare forme sommerse di violenza, chiamati a effettuare una tempestiva valutazione prognostica del rischio reale cui la vittima è esposta, coinvolti in quel percorso di sostegno e di protezione di quest'ultima, in affiancamento all'intervento giurisdizionale».

Dall'elefante al topolino: come vanno a finire i procedimenti

Se le linee guida del Csm fossero applicate in maniera puntuale, concordando con le associazioni, molte delle criticità che emergono nei procedimenti potrebbero essere superate. Certo, ci sono anche norme che possono essere migliorate e alcune proposte attualmente al vaglio delle Camere vanno in questa direzione. Per esempio, mette in evidenza Nicoletta Parvis, avvocatessa penalista, esperta di reati contro le donne e i minori, «mancano strumenti per la messa in sicurezza di quelle donne maltrattate o minacciate che non versano in casi di gravità tale da potere o volere direttamente ricorrere a strutture protette», ma che sono comunque in pericolo. Anche per Elena Biaggioni, legale della rete di avvocate dei centri anti violenza D.i.Re., «non bisogna pensare che esistano solo i casi ad altissimo rischio. Si legifera solo su questi, e quelli che non lo sono restano lasciati a se stessi. Ma sono la maggioranza e possono diventare ad altissimo rischio se non si interviene subito». Altro punto su cui tutti gli attori sono concordi e che il Csm stesso mette in evidenza, così come fa il piano nazionale anti violenza, è la necessità della specializzazione non solo delle forze dell'ordine ma anche dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti, dei legali e dei consulenti. «A volte - racconta Sabrina Pagliani, avvo-

cata della Casa delle donne di Bologna – le vittime che decidono con fatica di denunciare si ritrovano davanti persone che non le comprendono: “Signora – mi è capitato di sentire – vada a casa e metta le cose a posto con suo marito”». Le conseguenze di una mancata conoscenza del fenomeno della violenza di genere sono gravissime: la tenuità delle condanne rispetto a impianti probatori anche molto corposi è uno dei problemi che emerge più spesso dall’analisi degli iter processuali nei casi di violenza di genere. «I dati mostrano che il tasso di condanne è basso – dice l’avvocata Biaggioni – e soprattutto condanne non gravi, tantissime a pena sospesa». L’avvocata Pagliani sottolinea che spesso «al maltrattante non succede niente, soprattutto se è al primo reato. Colpiscono tutte quelle sentenze che partono da denunce pesantissime e arrivano magari a una sentenza per lesione, con un forte ridimensionamento del caso in aula». Non solo: se la donna non è adeguatamente supportata, può non farcela a reggere psicologicamente le implicazioni e le conseguenze di un processo. Il sostegno alla donna, la comprensione di come funziona il ciclo della violenza (descritto nel 1979 da Lenore Walker e supportato da un’ampia mole di studi), la consapevolezza dei rischi e delle peculiarità della violenza di genere sono elementi imprescindibili della formazione degli operatori.

Ma torniamo al divario che emerge tra impianti accusatori e sentenze: due differenti recenti ricerche dell’Università di Milano-Bicocca si sono concen-



Molto spesso al maltrattante non succede niente, soprattutto se è al primo reato. Colpiscono tutte quelle sentenze che partono da denunce pesantissime e arrivano a una sentenza per lesione, con un forte ridimensionamento del caso in aula

trate sul tema, partendo dalla giurisprudenza del tribunale di Milano in un caso e dei tribunali di Milano, Como e Pavia, nell’altro. Le indagini puntano il dito sull’inadeguatezza del reato di maltrattamenti (articolo 572 del Codice penale) per questo genere di reati. In questa fattispecie, infatti, non rientrano le ipotesi nelle quali non sia evidente la posizione di soggezione o sottomissione della vittima. Non solo, la prevaricazione e la violenza deve anche essere abituale, non episodica. Al di fuori quindi di questi casi specifici, la violenza domestica non viene riconosciuta come maltrattamento tra familiari o conviventi. Si passa quindi a singole figure di reato (percosse, lesioni personali, minaccia), che non colgono la complessità della violenza di genere e che oltretutto sono subordinate alla querela della persona offesa. «Sot-

tratta all'ambito di operatività del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e la violenza domestica rischia di diventare ancora più invisibile nelle aule di tribunale», si legge nell'indagine. Per Massimiliano Dova, ricercatore di diritto penale nell'Università di Milano-Bicocca, «l'aspetto di maggiore rilievo è la mancanza di sostegno nei confronti della vittima di violenza nelle relazioni affettive. Nella maggioranza dei casi queste donne subiscono violenze per lungo tempo prima di denunciare. Quando lo fanno vengono



La mancata conoscenza delle dinamiche e dei meccanismi propri del circolo della violenza di genere da parte di chi si trova a dover valutare, giudicare e decidere di questi casi può provocare conseguenze gravissime per le vittime

spesso lasciate sole. La prova del fatto di reato è lasciata solo alle loro dichiarazioni. Tra la denuncia/querela e le dichiarazioni nel processo passa troppo tempo». Non solo: «In alcuni casi - dice Dova - sono persino i giudici ad assumere le vesti di mediatori familiari: non è infrequente la richiesta del giudice rivolta alla vittima circa la sua disponibilità a rimettere la querela». E così dal reato di maltrattamenti si passa a fatti episodici di lesioni, di percosse o di minacce, con un evidente ridimensionamento.

Molto spesso, poi, l'iter si conclude con condanne con pena sospesa: «Se la donna si sente "protetta" finché è in corso il processo - spiega l'avvocata Parvis - specie se viene applicata una misura cautelare, la condanna a pena sospesa (generalmente vissuta dall'imputato come una vittoria) riporta "liberamente in circolazione" il potenziale aggressore, spesso ancora più forte e motivato». Per le vittime, che nel rivolgersi alla giustizia non cercano tanto una sentenza severa per il compagno o l'ex compagno quanto una tutela per se stesse e per i loro figli, questo si traduce «in un forte senso di ingiustizia e di abbandono». Il problema, dice Fabio Roia, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano che di occupa da anni di violenze sessuali, maltrattamenti e stalking, è che «in Italia solo il 13% dei magistrati è specializzato in questa materia. La formazione è fondamentale». Roia sottolinea che «la parte lesa ha spesso ambivalenza di sentimenti, fa racconti a cascata, non sovrapponibili». In un processo dove pubblico ministero, avvocati e giudici non sono adeguatamente preparati, si può arrivare a ritenere non attendibile una donna che invece lo è. La soluzione, per Roia, è «come dice il Csm, puntare sulla specializzazione dei giudici».

Il Codice rosso: tempi più rapidi e formazione. Ma a costo zero

Tra le novità annunciate in questa legislatura ci sono quelle contenute nel Codice rosso, un ddl di iniziativa governativa e presentato con grande risonanza alla fine dell'anno scorso. Il testo, atteso in aula a marzo, si concentra esclusivamente sui tempi della giustizia. L'obiettivo, con la modifica di 5 articoli del Codice di procedura penale, è quello di velocizzare gli interventi, a tutela delle vittime, offrendo «una corsia preferenziale alle denunce e imponendo indagini più rapide», come dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Attenzione anche alla formazione, con l'obbligo di attivare corsi per polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. «Accorciare i tempi non può che essere positivo – commenta l'avvocata Pagliani – così come è importante l'obbligo della formazione. Vediamo cosa arriverà in concreto, visto che si tratta di un disegno di legge. Va detto che molte delle cose previste erano già contenute nel piano anti violenza». Molto netta l'opinione dell'avvocata Teresa Manente, esperta nella difesa dei diritti delle donne vittime di violenza di genere e legale dell'associazione Differenza donna Ong: le proposte contenute nel Codice rosso «non innovano in alcun modo gli strumenti normativi già esistenti che, se applicati, sono idonei a tutelare l'incolumità della donna e dei figli». I problemi della mancata tempestività della risposta giudiziaria, spiega, «sono legati alla sottovalu-



Garantire tempi più rapidi nelle indagini e nei procedimenti è sicuramente un obiettivo da perseguire e che può aiutare. Ma per avvocati, magistrati e associazioni quello che conta è la formazione e la specializzazione degli operatori

tazione della pericolosità dell'accusato e alla mancanza di conoscenza dei meccanismi che sottendono i reati di violenza maschile contro le donne. Occorre specializzazione e formazione adeguata, continua e omogenea delle forze dell'ordine». Una formazione che sì, viene prevista, ma a costo zero: l'articolo 5 del Codice rosso, infatti, prevede che nessun nuovo onere per la finanza pubblica dovrà derivare dal ddl. «Tutto va fatto con le risorse che ci sono già, non ci sono risorse aggiuntive, non si investe un euro», denuncia l'avvocata Biaggioni. Dal Codice rosso, conclude, «non credo che arriverà nessuna rivoluzione: certo, è importante che sia riferita subito la notizia di reato. Ma se chi riceve la notizia, non sa riconoscere l'emergenza che ha di fronte, il problema resta».



Violenza assistita e protezione dei minori: quella zona d'ombra in cerca di una norma

IL BILANCIO DEL GIUDICE GIUSEPPE SPADARO



di Simona Rossitto

In Italia 427.000 minori, in cinque anni, hanno visto e vissuto la violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme. Bambini e bambine, denuncia il rapporto di Save the Children del 2018, che a volte sono spettatori o vittime. Altre volte prendono coscienza della violenza in maniera indiretta notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore nella loro madre, oppure osservando porte, sedie o tavoli rotti in casa. Se poi parliamo di bambini che sono rimasti vittime due volte della violenza, perché hanno anche perso la mamma, allora, dal 2000 al 2014, si contano 1.600 orfani da femminicidio, stando alle ultime stime di una ricerca di Anna Baldry dell'Università di Napoli. Numero che sarà inesorabilmente salito negli ultimi anni.

Il quadro, allarmante, va affrontato alle basi, anche a livello normativo e giuridico. Un campo in cui, secondo Giuseppe Spadaro, oggi presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, ci sono vuoti da colmare. «Nel nostro Paese - spiega il giudice che ha bruciato le tappe nel suo percorso in magistratura fino a diventare a 49 anni il più giovane presidente di tribunale - non esiste una normativa specifica e pertinente al problema della violenza assistita da minori, nonostante la dimensione e la diffusione della problematica a livello nazionale e internazionale».



«Al momento nel nostro codice penale il reato di violenza assistita è previsto solo come circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio di Europa sulla lotta alla violenza»

Presidente, qual è a livello giuridico la fotografia del fenomeno della violenza assistita?

«Al momento il reato di violenza assistita è previsto nel nostro Codice penale solo quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia (ex articolo 572) introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica, che all'articolo 46 prevede quale circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza. A seguire il decreto legge 14 agosto 2013 numero 93, poi convertito nella legge 15 ottobre 2013 numero 119, ha introdotto il numero 11 quinquies all'articolo 61 del Codice penale il quale afferma che sia circostanza aggravante nei delitti non colposi

contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza. In definitiva, il nostro Codice penale considera la violenza assistita un'aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia se l'abusante maltratta continuamente il coniuge o il convivente davanti ai figli, procurando loro grave pregiudizio, e non quando le vessazioni siano solo occasionali. Alla luce di tale quadro normativo deve osservarsi che, nonostante gli



«Specifico compito del tribunale dei minorenni e delle procure minorili è quello di mantenere una precisa e costante attenzione al quadro d'insieme e, prioritariamente, dal punto di vista dei minori»

sforzi, la strada da percorrere in ambito giuridico è appena all'inizio per la sua concreta attuazione, soprattutto per quanto riguarda la sensibilità e le modalità di riconoscimento e fronteggiamento di tale forma di violenza a danno dei minori».

In questo scenario qual è il ruolo del tribunale dei minorenni?

«Si tratta di un ruolo fondamentale, attesa l'imponenza del fenomeno della violenza di genere contro le donne, soprattutto quando vi sono minori coinvolti. Lo specifico compito dei tribunali dei minorenni e delle procure minorili sarà quello di mantenere una precisa e costante attenzione al quadro d'insieme e, prioritariamente, dal punto di vista dei minori. Risulta doveroso chiarire che il tribunale per i minorenni, in esito all'apertura del caso, può intervenire disponendo un'indagine ulteriore per approfondire i contenuti della segnalazione posti alla base del ricorso che determina l'apertura di un procedimento *de potestate*, e assumere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (ex articoli 330, 333, 336 Codice civile) dettando prescrizioni ai genitori, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere per la misura dell'allontanamento del minore dal nucleo o l'allontanamento del padre o convivente dalla casa familiare».

Quali sono gli esiti dell'analisi del tribunale per i minorenni di Bologna?

«L'obiettivo perseguito, in termini meta-giurisdizionali, è stato quello di individuare prassi e modalità operative efficaci avuto riguardo agli esiti raggiunti, attraverso il riconoscimento degli interventi di protezione più adeguati destinati ai minori coinvolti in simili situazioni. Sulla scorta dei dispo-

sitivi adottati in via provvisoria e urgente dai collegi civili in materia di violenza assistita, la ricerca ha consentito la definizione di quattro ambiti principali di decisioni: a) allontanamento del padre/convivente che abbia abusato/maltrattato (psicologicamente, mediante violenza intrafamiliare assistita, percepita direttamente o indirettamente) il minore; b) affido del minore ai servizi sociali con collocamento della madre e/o del minore in comunità; c) affido del minore al servizio sociale con interventi a domicilio e prescrizioni al padre di non ripetere azioni violente; d) predisposizione del progetto sociale, educativo e di cura. Sulla scorta di tali indicatori è possibile fornire alcune anticipazioni delle elaborazioni dei risultati. Per quanto concerne il quadro anagrafico, due percentuali colpiscono in particolare, che il 46,6% dei minori sono in età prescolare e si tratta di una quota elevata di bambini e bambine che rischiano forse di passare più facilmente come “invisibili” per la loro età – anche in termini prognostici – alla rete dei servizi educativi, sociali e sanitari. Inoltre il 64,4% dei minori interessati hanno genitori di nazionalità straniera e una tale stragrande maggioranza ci pare possa consentire di incardinare il fenomeno delle violenze assistite in termini eminentemente socio culturali»

In genere quali caratteristiche emergono per i giovani maschi coinvolti nei procedimenti penali?

«All’interno del composito quadro della violenza di genere vi è un dato di



«Purtroppo dalle nostre aule quello che emerge è un meccanismo di riproduzione nonché un adattamento negativo, all’interno della sfera adolescenziale, della violenza di genere che abbiamo visto declinata per gli adulti»

osservazione e di attenzione costante e, soprattutto, specifico del tribunale per i minorenni nella sua insopprimibile funzione rieducativa che riguarda i comportamenti violenti dei giovani maschi (che, si badi bene, rappresentano la stragrande maggioranza dei minori coinvolti in procedimenti penali), nell’ambito delle competenze penali minorili e delle competenze amministrative relative alle cosiddette irregolarità della condotta. Purtroppo, quanto emerge dalle nostre aule è un meccanismo di riproduzione nonché un adattamento negativo, all’interno della sfera adolescenziale, della violenza di genere che abbiamo visto declinata per gli adulti. Secondo un’indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids effettuata nel 2014 con più di 1500 adolescenti,

il 10% degli intervistati ha dichiarato di conoscere qualcuno/a che ha ricevuto minacce dal partner di postare in rete foto o video privati se non avesse fatto ciò che gli/le veniva chiesto. E non stupisce che, secondo il sondaggio Istat del 2014 sulla portata del fenomeno violenza di genere, 5 ragazzi maschi su 10 abbiano affermato di non trovare strano in alcune occasioni alzare le mani sulle fidanzate; oppure che per 2 ragazze su 5 la sberla sia vista come una delle modalità dell'amore. Un simile atteggiamento risulta difficile da



Cinque ragazzi maschi su dieci hanno affermato di non trovare strano in alcune occasioni alzare le mani sulle fidanzate; due ragazze su cinque pensano che la sberla sia una delle modalità dell'amore, secondo le ultime rilevazioni Istat

sradicare, soprattutto se i giovani entrano in contatto con tale realtà in casa, in tv, al cinema o nei loro libri preferiti: in Twilight, la popolarissima saga amata dai nostri figli, una ragazza perdona il ragazzo che l'ha picchiata in occasione del loro primo rapporto sessuale. Risulta inquietante che tutto ciò sia considerato accettabile, anche se implica il possesso, mentre il tradimento è ritenuto inaccettabile e può diventare causa scatenante di violenza. Da questo punto di vista il processo penale minorile diviene occasione per raggiungere consapevolezza di come, molto spesso, i giovani cerchino, anche se con fatica, di ispirarsi a modelli tradizionali maschili ove risulta indispensabile mostrarsi sempre forti, virili, decisi e mai fragili, soprattutto all'interno di un gruppo; le ragazze, al contrario vivono un doppio controllo sociale dovendo da un lato mostrare ai ragazzi il loro lato perfetto e, dall'altro, dovendo spiccare rispetto alle altre ragazze nella competizione per i ragazzi, anche a costo di guadagnarsi la reputazione di ragazza "facile"; inoltre troppo spesso, la sessualità è vissuta in funzione dei desideri dei ragazzi».

Unendo le esperienze di magistrato e padre di figli naturali e adottivi, quale pensa sia la strada da percorrere per estirpare alla radice il fenomeno della violenza, soprattutto nei giovani maschi?

«La coscienza femminile sta crescendo ma la strada da percorrere è ancora lunga, essendo necessario che le donne comprendano quanto possa essere dannoso per i loro figli assistere alla violenza da loro subita da parte del partner. Anche in questo caso le ricerche criminologiche internazionali convergono con quella italiana: il figlio maschio che assiste alla violenza ha maggiore probabilità di diventare da adulto lui stesso autore di violenza e la figlia

femmina di diventarne vittima. In Italia per chi ha assistito a violenza sulla propria madre si riscontra una probabilità di diventarne autore contro la propria compagna quattro volte più alta rispetto a chi non vi ha assistito.

Escalation della violenza sulle donne e problematiche relative all'avervi assistito dovrebbero essere due temi fondamentali da affrontare in campagne di sensibilizzazione permanenti alle quali tutte le istituzioni dovrebbero contribuire e questo perché, purtroppo, le vittime della violenza non sono solo le donne, ma anche e soprattutto i bambini. Per gli orfani da femminicidio e per i parenti che spesso diventano affidatari, ad esempio, si apre un percorso di vita molto complicato, con grandi sofferenze, ma soprattutto con scarsissimo sostegno da parte delle istituzioni. Da questo punto di vista, dunque, agli uomini degni di questo nome spetterà la gestione e soprattutto la sanzione (prima di tutto pubblica e sociale) dei propri simili violenti, uscendo dal silenzio che li rende complici. Il modello violento patriarcale è un sistema prevaricante che schiaccia anche gli uomini: solo quando gli uomini accetteranno di ammetterlo pubblicamente sarà possibile fare le dovute distinzioni fra complici e vittime, uomini o donne che siano».

In questa ottica quale direzione deve abbracciare il giudice?

«Il giudice, sia egli minorile od ordinario, requirente o giudicante, può, anzi deve, appartenere a questa categoria di magistrati-uomini, compiendo



«Il giudice, può, anzi deve, compiere ogni sforzo per tutelare le vittime dei reati nel settore penale ma deve anche, e principalmente, “intercettare” il disagio delle persone offese e dei figli di tali vittime nel settore civile»

ogni sforzo per meglio tutelare le vittime dei reati nel settore penale ma anche, e principalmente, “intercettare” il disagio delle persone offese e dei figli di tali vittime del reato, nel settore civile. Da qui l'importanza del ruolo del pubblico ministero minorile e del giudice minorile istituzionalmente preposto alla tutela, specie in sede civilistica, dei soggetti deboli. La violenza di genere, invisibile per molto tempo, è ora sotto l'attenzione dei media, se ne discute non più e non solo nelle trasmissioni di intrattenimento ed è cresciuta la condanna sociale contro la violenza: le donne sono finalmente meno sole e meno invisibili. Allo stesso modo, anche i bambini non devono rimanere invisibili, i loro sguardi, profondi, che attraversano i tanti procedimenti che tratta il tribunale per i minorenni, sono lì, inesorabili, a ricordarcelo».



Per gli uomini maltrattanti percorsi ad hoc di recupero, anche in carcere

MANCA UN COORDINAMENTO NAZIONALE



di Manuela Perrone

Per ogni donna che subisce violenza c'è un uomo che la "agisce". E a quegli uomini è dedicato l'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 77/2013, che impegna gli Stati firmatari ad adottare «le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti». Non solo. Il testo raccomanda di «istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale». Tutto accertandosi «che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime».

Risale dunque alla scorsa legislatura l'attenzione delle istituzioni centrali ai percorsi dedicati agli uomini. «Prima avevamo condotto studi interni – sottolineano dal Dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio – ma non avevamo mai emanato bandi e avvisi per programmi rivolti agli autori di violenza». La svolta è avvenuta a maggio 2016, quando l'allora ministra per le Riforme, Maria Elena Boschi, ha assunto le deleghe per le Pari opportunità



Dalla Convenzione di Istanbul la spinta a sostenere programmi di trattamento per gli uomini: l'Italia l'ha ratificata con la legge 77/2013. Dal 2017 i primi bandi "dedicati" del dipartimento Pari opportunità: finanziati 18 progetti con 1,25 milioni

e ha voluto nella cabina di regia e nell'Osservatorio, oggi Comitato tecnico, i rappresentanti delle principali associazioni che lavorano con gli uomini e sugli uomini: Maschile Plurale e il Centro d'ascolto uomini maltrattanti (Cam) di Firenze. All'inizio del 2017 il tema è entrato nei tavoli preparatori del nuovo Piano nazionale anti-violenza 2017-2020. Il Dipartimento ha così voluto anticipare nel bando da 10 milioni annui, poi saliti a 19, le nuove azioni del Piano, tra cui la necessità di «attivare percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne». La linea C del bando ha dunque puntato a finanziare programmi di trattamento degli uomini maltrattanti, sottolineando «l'opportunità di sviluppare un confronto e un'analisi critica delle diverse metodologie adottate e di ampliare una sperimentazione che fornisca indicazioni per la valutazione e l'implementazione

delle azioni stesse». Nel 2018 sono stati selezionati 18 progetti, finanziati con 1,25 milioni di euro, oggi in attesa della prima tranche di finanziamento. Tra i vincitori, il Cam di Firenze, il comitato provinciale di Asti della Croce Rossa e l'Associazione Gruppo Abele di Torino. «Nella maggior parte dei casi – ricordano al Dipartimento – si tratta di iniziative in partenariato con carceri e strutture anche pubbliche, come Asl e ospedali, che si occupano del fenomeno».

I territori non erano comunque a digiuno. Con il decreto legge 93/2013 contro il femminicidio era stato previsto che fossero trasferiti ai centri anti



Le formule adottate dai diversi percorsi, che in genere durano fino a un anno, sono simili: colloqui individuali, trasferimento in gruppi psicoeducativi e collaborazione con i servizi sociali e sanitari

violenza, attraverso le Regioni, 10 milioni annui, saliti a 15 per il 2017 e per il 2018. Il Dpcm di riparto ha stabilito di destinare il 33% delle risorse all'istituzione di nuovi centri e case rifugio, ma del restante 67%, oltre al 90% vincolato alle strutture già esistenti, un 10% è rimasto per sostenere tutte le altre attività regionali, dalla formazione ai percorsi per gli uomini autori di atti di violenza. Che presentano formule simili, a giudicare dal monitoraggio dei bandi: colloqui individuali, inserimento in gruppi psicoeducativi e collaborazione con i servizi sociali e sanitari. In genere per almeno un anno.

Ma quanti sono e dove sono i centri per gli uomini violenti? Secondo i risultati preliminari del monitoraggio ufficiale, affidato a Istat e Cnr grazie a un finanziamento da 3 milioni del vecchio Piano, al 31 dicembre 2017 quelli attivi erano 59, alcuni dei quali caratterizzati da più sedi, per un totale di 76 punti di accesso. L'associazione LeNove, che li mappa dal 2011, a gennaio 2017 ne aveva contati 33, tramite questionari somministrati tra il 2014 e il 2015.

La rilevazione di LeNove, ormai datata, è utile soprattutto per capire le criticità: la distribuzione era del tutto sbilanciata al Centro-Nord, dove sveltavano Lombardia, Emilia Romagna e, a seguire, la Toscana. Gli accessi erano stati 406 nel 2014 e 538 nel 2015, con percentuali di abbandono tra il 22 e il 25 per cento. I fondi risultavano sempre misti e instabili, da cui la chiusura di diverse attività per mancanza di risorse. In generale, l'associazione parla di «realità in movimento», spesso sostenute dalla presenza territoriale dei centri anti violenza (le cui operatrici, per prime, si sono interrogate sulla possibilità di intervenire sugli uomini). Ma non mancano le strutture nate per ini-

ziativa del pubblico. Vale per la Regione Emilia Romagna e l'Asl di Modena con il centro Ldy, seguito da quello di Parma aperto nel 2014, ma anche per i centri di Sassari e Verona gestiti dal Comune e per il centro Savid a Milano che deve la sua attività alla cattedra di criminologia dell'Università.

Alcuni centri sono diventati nel tempo modello per gli altri, accompagnandone la nascita soprattutto attraverso la formazione degli operatori. Il Cam ha promosso nel 2014 la nascita di Relive (Relazioni libere dalle violenze), network nazionale dei centri per autori di violenza che oggi conta 21 tra soci e affiliati. «Il nostro tentativo – afferma la presidente Alessandra Pauncz – è stato quello di creare una rete per promuovere programmi di trattamento centrati sulla sicurezza delle donne e dei bambini, in asse con la Convenzione di Istanbul». Un anno fa, a Trento, si è svolta la prima conferenza nazionale della rete, raccogliendo i dati di 17 centri. Da cui è emerso l'identikit di chi vi si rivolge, quasi sempre in modo spontaneo: uomini italiani che lavorano, attorno ai 40 anni, sposati e con figli che hanno assistito alla violenza, solo nella metà dei casi con denunce a loro carico.

Relive ha appena trasmesso al Consiglio d'Europa - per il Rapporto ombra del Grevio (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) - il suo report sui programmi dedicati ai maltrattanti in Italia. Nelle conclusioni auspica una più stretta sinergia con



Secondo i risultati preliminari della mappatura affidata a Istat e Cnr i centri attivi per uomini maltrattanti sono 59, alcuni caratterizzati da più sedi, per un totale di 76 punti di accesso in tutta Italia. Ma la distribuzione è sbilanciata verso il Nord

il Governo anche per creare requisiti standard e metodologie di lavoro e soprattutto per rendere obbligatori i percorsi per gli autori di violenza. Obbligatorietà che non c'è. Anche se non manca chi sottolinea i possibili rischi di questi programmi, quando vengono utilizzati per cercare di sottrarsi alle condanne o alleggerirle. «Ma il problema vero in Italia è che oltre il 90% delle donne non denuncia», replica Pauncz. «Dei casi denunciati pochissimi vanno a processo. Di quelli che vanno a processo pochissimi vengono condannati e tra questi ancora meno vanno in carcere. Quindi in questo contesto l'obbligatorietà dei programmi, anche se può sembrare una misura più leggera, è un grosso passo in avanti rispetto all'impunità».

In questo mondo in divenire, un ruolo importante è svolto dai programmi

per uomini maltrattanti e sex offenders nelle carceri. Esistono, ma ancora a macchia di leopardo. Manca in Italia un piano organico di trattamento “dedicato” nella fase di esecuzione della pena. Spesso, per i violenti, non esiste alcun tipo di intervento, con tassi altissimi di recidiva per lo stesso reato. Eppure le esperienze all'avanguardia ci sono. Come quella nel carcere di Bollate, a Milano. «L'iniziativa più longeva è quella con il Centro di mediazione penale grazie all'équipe condotta da Paolo Giulini - spiega la direttrice ad interim della casa



Sono fiorite negli ultimi anni a macchia di leopardo le iniziative rivolte a maltrattanti e sex offenders nelle carceri, ma ancora manca un piano organico di trattamento “dedicato” nella fase di esecuzione della pena

di reclusione milanese, Cosima Buccoliero - che prevede proprio un approccio multidisciplinare nei confronti della persona condannata per reati contro la libertà sessuale sia nei confronti delle donne che dei bambini, oltre che nelle situazioni di violenza familiare». Una collaborazione che va avanti dal 2004.

La partecipazione è volontaria e gli incontri si svolgono in un'area del carcere dedicata dove si lavora ogni giorno con i detenuti, attraverso interventi differenziati, ma sempre con una terapia esclusivamente trattamentale, non clinica, condotta da professionisti di varie discipline, compresi sport e arte terapia. I detenuti che hanno accesso a questo trattamento sono circa 40 ogni biennio, che si aggiungono a quelli seguiti in precedenza e a quelli che continuano all'esterno. L'assoluta originalità dell'esperienza di Bollate sta anche nel fatto che i 350 sex offenders vivono meno l'emarginazione che si respira in altri istituti: il reparto è aperto, i detenuti possono frequentare le attività lavorative e trattamentali alla stregua di tutti gli altri e insieme ai detenuti per reati comuni.

«Il clima disteso consente di lavorare di più e meglio su di loro», sostiene Buccoliero. E i dati sulla riduzione della recidiva sono da sempre molto incoraggianti. «Vediamo grandi risultati - conferma la direttrice - soprattutto perché l'équipe può seguire i detenuti anche all'esterno, dunque anche dopo la scarcerazione». Merito del fatto che Giulini gestisce il “presidio criminologico territoriale”, servizio del settore Sicurezza del Comune di Milano, aperto a tutta la cittadinanza. «Ai fini della tutela della società è un elemento che fa la differenza», precisa la direttrice. La possibile continuità degli interventi una volta finita la pena è infatti un valore aggiunto, e specularmente un grande svantaggio nelle esperienze in cui questa opportunità manca.

Bollate è infatti un caso d'eccellenza, ma nonostante il fiorire negli ultimi anni di molte iniziative analoghe, anche sull'onda della lotta contro la violenza sulle donne e sulle strategie di prevenzione, non è la regola. «Questi tipi di reati dovrebbero essere trattati con un metodo, un'attività costante e un accompagnamento più lungo», concorda Buccoliero. «Purtroppo queste iniziative sono spesso lasciate alla buona volontà». Persino un progetto molto strutturato come quello di Giulini arranca sempre per la difficoltà di reperire finanziamenti. Spesso il lavoro sui detenuti per reati contro la libertà sessuale, per i quali è stabilito l'obbligo dell'«osservazione scientifica della personalità» per almeno un anno, è lasciato ai soli psicologi convenzionati con l'amministrazione penitenziaria. Ma anche in questo caso i fondi sono ridotti e per poter approfondire gli istituti sono frequentemente costretti alla «caccia alle risorse».

Ci sono però esperienze efficaci esportabili a costo zero. Racconta la direttrice di Bollate: «Noi organizziamo diverse attività, come la sartoria o altre lavorazioni artigianali, i cui prodotti vengono poi venduti all'esterno del carcere durante le aperture o durante i mercatini. Il ricavato viene devoluto a centri contro la violenza sulle donne. Lo abbiamo fatto con Telefono Rosa e a Natale scorso con l'associazione «Doppia difesa» di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker. Quest'anno faremo lo stesso per i mercatini di primavera». Si attiva così il meccanismo della «riparazione», che secondo quanto osser-



L'esperienza all'avanguardia della casa di reclusione di Milano Bollate: dal 2004 si lavora con gli uomini condannati per reati di violenza contro le donne grazie a un'équipe multidisciplinare che può continuare a seguirli anche fuori dal carcere

vato a Bollate, «incide molto anche sulla riflessione: per loro ha un grande significato simbolico. È un modo per restituire, per tentare di ricucire la frattura». E consente ai detenuti di guardare meno incattiviti al «dopo», al momento in cui le sbarre saranno diventate un ricordo. In linea con la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

Che il lavoro sugli uomini e con gli uomini sia cruciale è ormai assodato. La battaglia contro la violenza sulle donne necessita di alleanze solide per poter essere vincente. Nel 2014 l'Onu lanciò la campagna globale «HeForShe» con un obiettivo ambiziosissimo: coinvolgere e mobilitare un miliardo di uomini che supportassero attivamente l'empowerment di donne e ragazze, rimuovendo ostacoli sociali e culturali. In Italia, e non solo in Italia, c'è ancora molto da fare.



Storia di Arianna: «Ho denunciato gli abusi e ora lotto per fare la mamma»

QUANDO IL CIVILE E IL PENALE NON SI PARLANO



di Chiara Di Cristofaro

«**I**l fatto che oggi non prenda più botte, non significa che non sia maltrattata. Ci sono le continue minacce, come quella più dura, più frequente, di portarmi via i nostri figli. I maltrattamenti del proprio compagno sono come un gioco di specchi, tra paura, sensi di colpa, vergogna, speranze. E le stesse cose, gli stessi meccanismi, li sto affrontando ancora adesso con le istituzioni». Non finisce di lottare, Arianna. Ha denunciato per la prima volta quello che allora era suo marito ormai quasi 10 anni fa, pensava così di mettere in sicurezza se stessa e i suoi bambini. Si è separata, ha divorziato. Ha lottato perché i suoi figli non dovessero subire la violenza del padre. «Ma ad oggi – dice con amarezza ma senza rassegnazione – mi sento ancora incastrata in una situazione in cui è lui che orchestra e decide tutto. Sono ancora oggi in balia di quell'uomo, in ostaggio, con il rischio concreto che mi porti via i bambini, da un momento all'altro».

Quella di Arianna è una storia che colpisce: una storia di maltrattamenti subiti in casa, da parte del proprio marito. Di una donna che, a fatica, come sempre in questi casi, reagisce e denuncia per salvare se stessa e i suoi figli. Che ottiene una condanna per il suo aggressore, in primo grado, senza ombre e senza dubbi. Una sentenza penale che, però, non conta sul fronte civi-



«I maltrattamenti del proprio compagno sono come un gioco di specchi, tra paura e sensi di colpa, vergogna, speranze. E le stesse cose, gli stessi meccanismi, li sto affrontando ancora adesso con le istituzioni. La realtà fatica a venire fuori»

le: nella separazione e nel divorzio non conta il giudizio penale, la strada del procedimento civile viaggia su un sentiero separato. E così Arianna ha visto i suoi figli affidati ai servizi sociali prima, poi con l'affido congiunto, poi ancora ai servizi sociali. Senza che la violenza che ha subito e contro la quale si è ribellata abbia un peso in tutto questo. Non solo. In sede d'Appello la sentenza viene completamente ribaltata: anni di maltrattamenti si riducono al reato di percosse, a una multa. Un altro schiaffo, che lascia il segno. «Ho denunciato non per punire, ma per salvarmi. Per salvare me e i miei due bambini. Da allora invece di sentirmi più protetta sento che devo lottare sempre di più, ogni giorno».

Arianna, il nome è ovviamente di fantasia, è una donna forte, indipendente, con un lavoro che la porta a viaggiare molto. Incontra un uomo, si inna-

mora, «il classico colpo di fulmine», dice. Lui è affascinante, con una brillante carriera davanti a sé, una professione che gli permette di vantare conoscenze agganci, in un ruolo di potere. Si sposano dopo pochi mesi. In quella prima fase, di idillio, ci sono già un paio di episodi preoccupanti. Reazioni improvvise, violente e imprevedibili di lui, anche in mezzo alla strada, davanti a testimoni, per questioni futili. Arianna tentenna, in quelle situazioni non lo riconosce, ha dei dubbi. Ma poi mette a posto le cose, tende a vedere quelli come episodi isolati, poco importanti. «Dopo i primi episodi - racconta



«Arrivare a denunciare non è immediato. È un processo anche quello. Prima, ho dovuto aver paura di morire, per iniziare a pensare di dovermi salvare la vita invece di essere concentrata sul far funzionare la relazione a tutti i costi»

- le sue scuse erano infinite, mi faceva quasi tenerezza tanto era dispiaciuto. All'inizio poi erano casi sporadici, diradati nel tempo, che tendevo a rimuovere». Dopo pochi mesi dall'inizio della relazione l'uomo viene trasferito all'estero: Arianna lascia tutto, il suo paese, il lavoro, la famiglia di origine, gli amici e lo segue. La situazione peggiora rapidamente: lei resta incinta, è sola in un Paese che non conosce ed è bisognosa. Lui è il suo unico punto di riferimento. Più lei lo cerca, richiede la sua presenza, più lui la respinge, diventa insofferente e sempre più spesso violento. Con la nascita dei bambini, due gemelli, la situazione precipita: «Nelle prime due settimane le cose sembravano più tranquille. Mi ero illusa che con i bimbi in casa tutto sarebbe cambiato». Invece la stanchezza delle notti in bianco, il pianto dei piccoli, le fragilità della mamma, diventano tutti motivi di ulteriore nervosismo: «Erano botte tutti i giorni. Se mettevo davanti le esigenze dei bambini, rispetto alle sue, scatenavo la sua furia», racconta Arianna con voce ferma. «La mia debolezza di quel momento significava che meritavo il suo disprezzo, meritavo di essere umiliata». In quella fase Arianna chiama la polizia, inizia a sentirsi in pericolo. Ma quando la polizia arriva a casa non ce la fa: dice che i segni sul viso se li è fatti cadendo per sbaglio, che non è stato lui. Vince la paura di ritrovarsi da sola in un Paese che non è il suo, la paura di non saper gestire una situazione troppo grande per lei.

«Per avere il coraggio di arrivare a denunciare - racconta guardando fissa davanti a sé - devi avere paura di morire. A me è successo. Solo lì, solo con le sue mani strette intorno al collo ho smesso di essere concentrata sul co-

me far funzionare la mia relazione e ho iniziato a pensare di dovermi salvare, di dover salvare i miei figli». Prima di riuscire a tornare in Italia, passa un altro mese e mezzo: lui non firmava il permesso per farla partire con i bambini e lei aveva paura che la denunciassero per sottrazione di minore. «Ho sopportato ancora per un mese e mezzo botte tutti i giorni per paura che mi portasse via i bimbi – racconta – e anche questo, in aula, è stato usato contro di me. Mi sono sentita dire che se fossi stata davvero maltrattata me ne sarei andata prima. Anche in aula, ancora una volta, la responsabilità di quella situazione era mia».

Tornata in Italia, nel suo paese, con la sua famiglia di origine, nel suo contesto, Arianna inizia a realizzare quello che le è successo. «Ma l'aiuto vero – dice – l'ho ricevuto dal centro anti violenza a cui mi sono rivolta. Loro sono stati il mio unico riferimento, oltre al mio legale». Nel centro anti violenza Arianna ha quello che definisce il suo momento di svolta: «Nel mio percorso con il centro ho tolto unicità alla mia storia. Ho capito che ero dentro a un esempio da manuale, a una classica storia di maltrattamenti. Le operatrici predicevano ciò che il mio ex marito avrebbe fatto, loro lo sapevano già. E puntualmente le cose andavano in quel modo. Solo lì ho capito che quello era un *modus operandi*, solo lì ho preso le distanze da quella che pensavo fosse una storia d'amore unica. Solo lì sono riuscita a denunciare».



«Le operatrici del centro anti violenza sapevano sempre quale sarebbe stata la prossima mossa del mio ex marito. Tutte le loro previsioni si avveravano. Così ho capito: la mia era una storia di maltrattamenti, una storia da manuale»

La denuncia, ad Arianna, è sembrata una liberazione. Pensava di poter ricominciare una vita con i suoi figli, garantire loro quella serenità che non aveva avuto fino a quel momento. Affidare la sua storia e la sua vita alla giustizia, la scelta migliore. Da quella prima denuncia sono passati molti anni, i bambini sono cresciuti, ma l'incubo non è finito. A quella denuncia ne sono seguite altre. La sensazione di essere sotto attacco, di doversi difendere, di non essere al sicuro, in questi anni non è passata. Il suo aggressore non ha mai ammesso le sue colpe, nonostante in giudizio siano state presentate prove pesanti. Anzi, è sempre passato al contrattacco violento, anche dal punto di vista legale. Ha ammesso di aver reagito, ma solo una volta, con uno schiaffo, e perché provocato da lei.

In primo grado il giudizio penale è stato netto: l'uomo è stato condannato a diversi anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni. Nelle motivazioni alla sentenza, molto dettagliate e puntuali, un solo elemento però sembrava stonato: non era previsto nessun risarcimento per i bambini, considerati troppi piccoli all'epoca dei fatti per rendersi conto delle violenze. Su questo punto, Arianna e il suo legale decidono di far valere i diritti dei bambini e impugnano la sentenza. Anche l'ex marito impugna e si va in Appello. Il pro-



Il piano del giudizio penale e quello del civile viaggiano su due binari paralleli.

I maltrattamenti, le denunce penali, in sede civile, non vengono considerati.

Arianna si trova così a doversi difendere dall'accusa di "alienazione parentale"

curatore chiede la conferma della condanna, riconoscendo la credibilità di Arianna nonostante tutti i tentativi del suo aggressore di dipingerla come una donna instabile e poco affidabile, che inventava tutto perché era stata lasciata, e dell'impianto probatorio del primo grado.

Sul piano civile però le cose prendono un'altra direzione: Arianna ha scelto la separazione consensuale pensando di facilitare così il percorso di allontanamento dal marito, ma così non è stato. Il marito l'ha accusata di alienazione parentale, i figli sono stati affidati ai servizi sociali che in più riprese hanno mandato il messaggio di non volersi né potersi occupare dell'aspetto dei maltrattamenti: «Mi hanno detto che il loro compito era quello di assicurare la relazione tra il papà e i bambini», dice Arianna con un sorriso amaro. «C'è stato anche uno psicologo che mi ha detto che se io fossi stata una donna diversa anche le cose con mio marito sarebbero andate diversamente. Un po' come dire a una donna che viene violentata che se non avesse messo la minigonna se la sarebbe risparmiata», aggiunge.

Il giudizio penale da una parte, quello civile dall'altra. Il fatto di essere stata picchiata, di aver subito e denunciato dei maltrattamenti non conta nel giudizio civile, che prosegue per suo conto. A un primo affidamento ai servizi sociali segue un periodo di affido congiunto, in cui i bambini devono passare uguale tempo con la madre e con il padre. «Ma è davvero l'unica soluzione questa? - si chiede Arianna - E' mai possibile che l'unica strada sia quella dell'affido congiunto o dell'affido ai servizi? Perché una donna che ha subito maltrattamenti non dovrebbe essere in grado di occuparsi dei suoi figli?». Infatti, dopo il giudizio di condanna di primo grado nel processo penale, le

cose non migliorano: il riconoscere i maltrattamenti porta alla conclusione che la donna non può «garantire un adeguato accesso alla genitorialità». Un altro schiaffo per Arianna che, oltre a essere vittima di violenza, si trova a dover lottare per poter fare da madre ai suoi figli. In quel periodo, i bambini riferiscono gli insulti del padre nei confronti della loro madre, soffrono la situazione e mostrano ovvi segni di disagio, mentre Arianna si sente dire che quello con il suo ex marito è un «rapporto conflittuale» e che «i conflitti andrebbero sedati», con un tono paternalistico che certo non si addice a una storia di maltrattamenti.

A questo punto arriva però un'altra doccia fredda, la peggiore: l'uomo, nonostante le richieste della procura, viene assolto in appello dal reato di maltrattamenti nel giudizio penale e condannato per il ben più lieve reato di percosse: se la cava con una multa da qualche centinaio di euro e pena sospesa. Di fatto, tutte le violenze pregresse, subite e non denunciate, non sono state considerate nel secondo grado di giudizio. «Non è stato minimamente preso in considerazione il fatto che il desiderio di denuncia non è immediato. Arrivare a denunciare quello che si crede essere il compagno della propria vita è un percorso, a volte lungo. Qual è la donna che denuncia al primo schiaffo?», si chiede Arianna.

Arianna oggi continua a combattere, la sua battaglia, infatti, non è finita:



«Mi ritrovo ad avere ancora paura, anche oggi. Certo, non temo più così tanto l'aggressione fisica, ma mi ritrovo comunque costretta a subire. Spero ancora, per me, per i miei figli, che la giustizia faccia il suo corso, che la verità sia ristabilita»

«Ho scoperto risorse interiori che non sapevo neanche di avere, questo è sicuramente l'insegnamento che posso trarre da tutto questo», dice. La sua è la storia di una donna che ha reagito, che non ha voluto subire, ma che non ha trovato sempre quell'ascolto, quella comprensione, quella competenza e quella conoscenza dei meccanismi della violenza proprio in chi era chiamato a proteggerla. «Mi ritrovo ad avere ancora paura, anche oggi. Certo, non temo più così tanto l'aggressione fisica, ma mi ritrovo comunque costretta a subire. Spero ancora che la giustizia faccia il suo corso, che sia la verità alla fine a venire fuori. Lo spero per me, per i miei figli, perché altre donne non subiscano quello che ho subito io, perché riescano a proteggersi prima e meglio di me».



Le leggi non bastano, contro la violenza servono anche risorse e un piano d'azione

IN ARRIVO IL FONDO AD HOC PER LE VITTIME



di Simona Rossitto

Migliorare l'impianto normativo e l'applicazione delle leggi nel nostro Paese è un passo fondamentale per inquadrare la lotta alla violenza di genere. Ma non si possono trascurare l'implementazione di una strategia nazionale anti violenza e il tema delle risorse, necessarie per attuare le politiche di prevenzione, di punizione dei colpevoli e di protezione delle vittime. Risorse senza le quali l'impianto normativo e la stessa strategia nazionale sarebbero "azzoppiati". In questa direzione va il piano 2017-2020 che oggi è entrato nella fase di attuazione e che poggia, tra i punti di forza, sulla formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione. Strumenti necessari per sanare una piaga, come quella della violenza, che affonda le sue radici nella società patriarcale. Inoltre, come annunciato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Vincenzo Spadafora, si progettano misure per le donne vittime di violenza che non hanno una loro indipendenza economico-lavorativa. Prevedendo anche un fondo di sostegno ad hoc.

Per combattere la violenza e prendere le decisioni migliori, come testimoniato nella precedente pubblicazione di Alley Oop-Il Sole 24 Ore «*#Hodettono - come fermare la violenza maschile contro le donne*», on line dal 25



Per combattere la violenza maschile sulle donne occorre conoscere il fenomeno, fotografandolo attraverso quanti più dati e sfaccettature possibili, senza dimenticare di inquadrarlo dal punto di vista socio-economico

novembre del 2017, occorre poi conoscere il fenomeno attraverso quanti più dati e sfaccettature possibili. Inquadrandolo anche da un punto di vista socio-economico.

Un problema di costi e risorse da impiegare

Innanzitutto i costi. Perché la violenza, oltre a un enorme costo sociale e umano, determina anche un costo ingente per l'intero Paese. In termini di spese sanitarie, giudiziarie, mancata produttività sul lavoro della donna che ne è vittima. In materia manca un'indagine statistica comparabile a livello europeo. La onlus WeWorld ha stimato nel 2013 un costo per l'Italia di quasi 17 miliardi di euro. L'Eige, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, partendo dal caso inglese, ha parlato di un costo per il nostro Paese di circa 13 miliardi di euro circoscritto alla violenza domestica, cioè alla violenza per-

petrata da chi ha un rapporto affettivo o familiare con la vittima. Per la lotta alla violenza contro le donne c'è poi una spesa che affrontano i vari Paesi, che è molto diversa da uno Stato europeo all'altro.

Entro fine marzo la fotografia del sistema Italia anti-violenza

Veniamo ai dati, importanti per misurare il fenomeno e adottare le politiche più adatte. Per ora l'ultima indagine completa dell'Istat risale al 2014 che fotografa la violenza maschile sulle donne come un fenomeno ampio e diffuso. Sono 6 milioni e 788 mila le donne che hanno subito nel corso della



Dal primo gennaio al 31 ottobre del 2018 i femminicidi sono aumentati al 37,6% del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese, nel 2017 erano il 34,8%. Il 79,2% sono femminicidi familiari, il 70,2% femminicidi di coppia (dati Eures)

propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri.

E passiamo ai femminicidi che rappresentano la punta dell'iceberg della violenza. Guardando agli ultimi dati forniti da Eures, dal primo gennaio al 31 ottobre 2018, i femminicidi sono saliti al 37,6% del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese (erano il 34,8% nel 2017), con un 79,2% di femminicidi familiari (l'80,7% nei primi dieci mesi del 2017) e con un 70,2% di femminicidi di coppia (il 65,2% nel periodo gennaio-ottobre 2017).

Sono dati salienti, che già danno un'idea del problema, ma presto arriveranno risultati ancora più completi. Il dipartimento per le Pari opportunità, sempre nell'ambito dell'ampia strategia anti violenza, ha stretto due accordi a proposito con l'Istat e il Cnr: l'Istituto farà l'indagine quali-quantitativa sui centri specializzati nel fenomeno della violenza contro le donne, il Cnr si occuperà delle informazioni riguardo a tutti gli altri servizi attivi sul territorio che non corrispondono ai requisiti dell'intesa e della ricognizione dei centri degli uomini maltrattanti.

«L'Italia – spiega Alessandra Ponari, capo del dipartimento per le Pari opportunità – sta lavorando a costruire per la prima volta un sistema integrato dei dati provenienti dalle amministrazioni e dagli operatori dei servizi. Si creerà una banca dati unica che sarà un patrimonio preziosissimo per i decisori politici i quali potranno avere un quadro chiaro del fenomeno. Entro fine marzo dovremmo avere la fotografia completa». A sottolineare l'impor-

tanza di rilevazioni statistiche puntuali è anche Linda Laura Sabbadini, statistica ed esperta di violenza di genere. «La convenzione di Istanbul sottolinea la necessità che ci sia una continuità nella rilevazione di dati adeguati, contenenti anche il sommerso della violenza. Sarebbe, quindi, auspicabile che se ne facesse carico il Parlamento, stabilendo che misurare la violenza di genere contro le donne è importante quanto misurare il lavoro o il prodotto interno lordo. Le rilevazioni, cioè, devono essere previste per legge, stabilendo ogni quanti anni debbano avvenire. Altrimenti è impossibile monitorare adeguatamente il fenomeno».

Intanto dall'Istat, in occasione dell'ultima giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono arrivati i primi dati aggiornati. Si tratta di un monitoraggio accurato degli attuali centri anti violenza. Nel 2017, ha certificato l'Istituto, circa 50 mila donne si sono rivolte a queste strutture; di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il numero medio delle donne prese in carico dai centri è massimo al Nord-est e minimo al Sud. Circa un centro anti violenza su quattro dichiara di avere avuto difficoltà ad accogliere le vittime in case protette a causa dell'indisponibilità dei posti.

Un piano basato su tre assi: prevenzione, punizione, protezione

La nuova strategia 2017-2020 si basa sul presupposto, contenuto nella Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia, che la violenza sia un fenome-



«Dall'analisi compiuta dal Cnr è emerso che ci vuole un maggiore impegno sul fronte della punizioni dei colpevoli. Le azioni previste sono esigue anche in termini di risorse», dice Alessandra Ponari a capo delle Pari opportunità

no radicato nella società patriarcale, un fenomeno che si può e si deve combattere a livello strutturale e culturale, partendo soprattutto dalla prevenzione. Il piano, come la legge del 2013, si basa su tre pilastri: la prevenzione, attraverso la scuola, l'università e la formazione, il sostegno alle vittime, e la punizione dei colpevoli. «Dall'analisi del Cnr - sottolinea Alessandra Ponari - è emerso che ci vuole un maggiore impegno sull'asse della punizione. Guardando ai tre pilastri, si nota infatti che c'è molta prevenzione, com'è giusto, ma le azioni previste sul fronte della punizione sono esigue anche in termini di risorse». Sul fronte dell'applicazione della giustizia, invece, «abbiamo accolto le richieste di rivitalizzare un tavolo col Csm per sviscerare le

problematiche riguardanti le sentenze sulla base delle linee guida emesse proprio dal Consiglio superiore».

Dal piano anti violenza al piano d'azione

Attualmente il piano strategico è entrato nella fase dell'attuazione. «Puntiamo molto – spiega la Ponari illustrando le linee principali del piano di azione – sulla formazione di tutti gli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza: operatori sanitari,



Ora puntare su formazione di tutti gli operatori che entrano in contatto con le vittime, una campagna di sensibilizzazione e comunicazione, e sostegno alle donne che non sono indipendenti dal punto di vista economico

forze dell'ordine, della magistratura, della scuola, della comunicazione». Ad esempio, nel campo proprio della comunicazione, è stato creato un gruppo di lavoro aperto, tra l'altro, all'Ordine dei giornalisti e alla Fnsi che, basandosi sul manifesto di Venezia già esistente, ha tra le finalità quella di allargare i principi già attuati in varie redazioni giornalistiche a tutti gli operatori della comunicazione, soprattutto a coloro che non hanno ricevuto una formazione ad hoc in materia.

Un altro aspetto fondamentale è costituito dalla comunicazione delle problematiche inerenti alla violenza e dalla sensibilizzazione. Attività che il dipartimento vuole portare avanti non sono nei giorni tradizionali, come l'8 marzo o il 25 novembre, ma in maniera permanente, anche in collaborazione e in sinergia con il Miur, il ministero dell'Università e della ricerca. Tra i progetti in cantiere c'è anche «la collaborazione con l'Anci. Si punta – spiega Ponari – a un accordo che aiuterà a supportare i Comuni nello sviluppo delle azioni anti violenza».

Il progetto di un fondo ad hoc di sostegno delle vittime

Un punto di snodo essenziale nella lotta alla violenza di genere è costituito dalle risorse in campo, una coperta sempre troppo corta viste le molteplici necessità. L'Italia nel 2013 ha adottato la legge, nota come legge anti femminicidio, che prevede finanziamenti di 10 milioni l'anno per i centri anti violenza e un piano straordinario di lotta alla violenza che nel 2015-16 è stato finanziato con 39 milioni di euro. Nel 2018 le risorse, anche destinate a centri anti violenza e case rifugio, sono state pari a 35,4 milioni, nel 2019 sono lievemente diminuite a 33 milioni. In genere tali fondi sono

distribuite attraverso bandi pubblici. Oltre a questo strumento, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, sta studiando la costituzione di un fondo a sostegno delle vittime. Spesso le donne che subiscono violenza sono dipendenti economicamente dal loro partner; il lavoro, in siffatti contesti, diventa la chiave di volta per l'affrancamento e il recupero della dignità. Su questo fronte il dipartimento per le Pari opportunità lavorerà anche in collaborazione con il ministero del Lavoro. I finanziamenti saranno reperiti nell'ambito dello stanziamento per il 2019 da 33 milioni di euro; una volta decurtate le risorse da ripartire annualmente tra le regioni, la parte residua dovrebbe essere devoluta in gran parte al fondo.

Anche il sottosegretario alla Giustizia a favore di un'azione a 360 gradi

Proposte legislative a parte, anche secondo il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, per il quale disegni di legge e piano si integrano a vicenda, occorre un'azione a tutto campo. «Come ministero - afferma - ci stiamo muovendo con un tavolo per le vittime che coinvolge altri ministeri, l'avvocatura, l'accademia e professionisti della materia, e continueremo con l'ascolto di tutte quelle figure che con le loro competenze e capacità possono dare un contributo nell'affrontare e contrastare questa emergenza».

Inoltre, prosegue Ferraresi, «saremo particolarmente impegnati nella for-



Ferraresi: «Anche noi siamo impegnati sul fronte della formazione e della sensibilizzazione. Ci stiamo muovendo con un tavolo per le vittime che coinvolge gli altri ministeri, l'avvocatura, l'accademia e i professionisti della materia»

mazione degli operatori in ambito giudiziario e in quella di coloro che lavorano negli istituti penitenziari. Nel disegno di legge Codice rosso si propone una formazione specifica per gli operatori di polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della polizia penitenziaria, assicurandone l'omogeneità, al fine di prevenire e perseguire i reati tipici della violenza di genere». Inoltre, ricorda lo stesso sottosegretario, nella cabina di regia che ha discusso il nuovo piano nazionale anti violenza nel novembre del l'anno scorso, «si prevedono, tra l'altro, azioni per sensibilizzare i mass media sul tema, educare i più giovani al rispetto e alla parità tra i sessi, diffondere con campagne di comunicazione la cultura dell'uguaglianza di genere, superando gli stereotipi che costituiscono la base culturale del fenomeno».

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

#LAPARTITADITUTTI



**SIAMO AL TUO FIANCO
CHIAMA IL NUMERO GRATUITO 1522**



Dipartimento per le Pari Opportunità